IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LIV - Serie V - Vol. I - Fasc. II - Febbraio 1929

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE**. - **Atti del Sommo Pontefice.** - Bolla che indice il Giubileo straordinario per tutto il 1929, p. 33; commento p. 37. - **S. C. del Concilio.** Lettera circa gli obblighi del patrono riguardo alla chiesa patronale, p. 46. - **S. C. Orientale.** Decreto circa il passaggio ad altro rito, p. 51. — **CONSULTAZIONI.** Dell'obbligo di aumentare la dote di una fondazione beneficiale, p. 53. — **QUESITI MINORI**, (n. 1-2), p. 58. — **BREVI RISPOSTE**, (n. 1-14), p. 59. — **CRONACA ECCLESIASTICA**, p. 61. — **RECENSIONE**, p. 63.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice Pio XI.

Indizione del Giubileo straordinario per tutto l'anno 1929. [*Oss. Rom.*, 11 gennaio 1929].

Costituzione Apostolica. — Iniziando, per grazia singolare di Dio, il cinquantesimo anno di sacerdozio, niente poteva essere più desiderabile per Noi, Padre comune di tutti i fedeli, che il vedere tutti i Nostri figli unirsi a Noi con gli animi e con le preghiere, per render grazie a Iddio e per implorare da lui gli opportuni aiuti, sia a Noi stessi, sia alla Chiesa a Noi affidata, oggi esposta a tanti mali e a tanti pericoli. Muniti di questo aiuto, tutti, ed in modo specialissimo il clero, potranno dirigere la propria attività all'incremento e alla diffusione della fede, e ad un più completo rifiorimento di vita cristiana.

Quella mirabile fusione di animi, per cui tutti i buoni, da ogni parte, si sono rivolti a Noi, e per rallegrarsi del fausto evento, e per indirizzare, fino dall'inizio, a Noi i loro voti ed auguri e a Dio private e pubbliche preghiere, Ci ha recato una gioia ben grande, anzi tanto più grande, quanto questa fusione di animi fu più fervida e pronta. Essa infatti ci mostra chiaramente, che è proprio dei figliuoli affezionati e devoti prender parte come ai dolori e alle angustie, così ai conforti e alla gioia del padre, e ciò per quei vincoli d'intimità che legano e reggono la vita della stessa società domestica.

E veramente la prima e principale legge dell'amore è che esso si dimostri non soltanto con le parole, ma anche coi fatti; anzi con la mutua comunanza e scambievole partecipazione dei beni appartenenti a ciascuno.

Orbene Noi pure ci sentiamo così strettamente legati da questa legge dell'amore, che desideriamo di render partecipi, per quanto Ci è dato, dei Nostri beni, tutti i Nostri diletti figli, e cerchiamo altresì

di chiamarli alla partecipazione delle Nostre gioie; cosicchè, mentre apriamo i tesori delle grazie celesti, la cui divina economia è a Noi confidata, rendiamo più completa la letizia del Padre con le gioie e coi frutti spirituali ottenuti dai figli.

Per queste ragioni, seguendo le orme dei Nostri predecessori, e principalmente di Leone XIII, siamo venuti nella deliberazione di indire per tutto l'Orbe Cattolico un nuovo Anno Sacro « extra ordinem » in forma di Giubileo universale da lucrarsi durante l'anno corrente, fino a tutto il dicembre p. v. Ed invero, nutriamo fiducia che, schiudendo più ampiamente, per tutto questo tempo, le fonti spirituali della Chiesa, i fedeli tutti si daranno cura di usufruire per le anime loro di questi mezzi salutari, di maniera che i costumi privati e pubblici vengano ad emendarsi, la fede prenda nuovo vigore, e si accenda sempre più l'ardore della pietà cristiana. Se infatti, come spesso, ed anche recentemente abbiamo raccomandato, lo spirito di preghiera rifiorirà nel popolo cristiano, Noi, e così pure la Chiesa tutta, potremo trovare in esso il più valido presidio nei tempi difficili che attraversiamo.

Il medesimo proposito quindi e la medesima speranza, che mossero il Nostro predecessore di f. m. Leone XIII, muovono Noi pure nell'indire questo sacro Giubileo, col quale « ammoniamo ed esortiamo tutti coloro a cui sta a cuore la propria salvezza, affinchè si riconcentrino un poco nel raccoglimento e sollevando i propri pensieri dalla terra, li rivolgono a cose migliori; la qual cosa sarà salutarmente utile non solo ai privati, ma anche alle nazioni, giacchè il perfezionamento dei singoli si traduce sempre in altrettanto perfezionamento della vita pubblica e dei pubblici costumi ».

Inoltre, poichè lo scopo dell'Anno Santo consiste principalmente nel promuovere l'incremento della fede nel popolo, e nell'indirizzare i costumi alla legge evangelica, Ci sembra che la commemorazione del giorno della Nostra Ordinazione sacerdotale debba essere di grande ammonimento per quanti sono stati elevati alla medesima dignità, a volere conformare e dirigere sempre più coscienziosamente e piamente tutta la loro vita all'altezza della loro missione.

E finalmente Noi abbiamo fiducia che dal molteplice frutto di questo sacro Giubileo, frutto che sarà a profitto dei singoli cittadini e dell'intera società, ne deriverà pure l'auspicata restaurazione della pace di Cristo, piena e perfetta, nel Regno di Cristo.

È perciò che Noi, per la misericordia di Dio Onnipotente, confidando nell'autorità dei Beati Apostoli Pietro e Paolo, e forti di quella potestà di legare e di sciogliere, che il Signore a Noi benchè indegni ha conferito, concediamo a tutti i fedeli dell'uno e dell'altro sesso, un'indulgenza plenaria in forma di Giubileo, onde giovare all'incremento della fede, all'emendazione dei costumi e specialmente alla santificazione del clero.

La detta indulgenza potrà lucrarsi durante il corrente anno, dal giorno di oggi fino a tutto il mese di dicembre p. v. nel modo che segue:

I. – 1. Gli abitanti della Diocesi di Roma e i pellegrini che vengono all'Urbe, visiteranno due volte, sia nel medesimo giorno, sia in giorni diversi le Basiliche Lateranense, Vaticana e di S. Maria Maggiore; e quivi per alquanto tempo si tratterranno a pregare secondo la mente del Santo Padre sovra esposta e in generale per la conversione dei peccatori, per l'estirpazione delle eresie e degli scismi, e per la pace e concordia dei principi, affinchè più facilmente si ottenga l'esaltazione, la prosperità e la libertà della Chiesa Cattolica e del suo Capo, il Vicario di Gesù Cristo. Se però, o per la soverchia distanza dei luoghi, o per altro giusto impedimento, coloro specialmente che dimorano nel suburbio difficilmente possano recarsi alle suddette Basiliche, concediamo che i confessori possano permettere ai loro penitenti di fare le dette visite in altra chiesa parrocchiale o oratorio pubblico, nel quale vi sia la consuetudine di celebrare la S. Messa. - 2. Dovranno parimenti digiunare per due giorni, all'infuori da quelli di obbligo e a norma del Codice di D. C. – 3. Faranno una santa Confessione, distinta da quella pasquale; e parimenti una S. Comunione oltre quella pasquale. - 4. Finalmente elargiranno una qualche elemosina, secondo i proprii mezzi e il consiglio del confessore, destinandola a qualche opera pia; raccomandiamo specialmente l'Opera della propagazione e preservazione della Fede.

II. Fuori poi della Diocesi di Roma prescriviamo due visite, da farsi il medesimo giorno o in giorni diversi in tre chiese o oratorii pubblici designati dall'Ordinario, in cui si soglia celebrare la S. Messa. Se però in qualche luogo non vi siano tante chiese, si potranno far tre visite in due chiese, o sei in una sola. Inoltre si compiranno le altre pie opere sopra enumerate.

III. Per coloro poi che sia a Roma, sia fuori di Roma, faranno le visite *processionalmente* guidati dal parroco o da un altro sacerdote da lui designato, l'Ordinario potrà anche ridurre il numero delle visite medesime.

IV. Le visite si potranno fare alcune in una Diocesi, e alcune in un'altra; così pure nella medesima diocesi si potranno fare parte in un luogo parte in un altro; sempre però in chiese designate dall'Ordinario.

V. I confessori potranno dispensare quei fedeli, che siano per qualche giusta causa impediti a compiere qualcuna delle dette opere o anche tutte, commutandole però in altre convenientemente.

VI. Tutti i Religiosi, e coloro che vengono sotto questo nome nella parte II del libro II del Codice di D. C., possono essere dispensati sia singolarmente sia collegialmente dai loro immediati superiori, i quali commuteranno le opere prescritte in altre, distinte però da quelle a cui

siano tenuti per precetto. I Religiosi poi delle Congregazioni laicali potranno essere dispensati come sopra da quel sacerdote, che esercita la loro cura nel foro esterno; ed in caso di necessità, tutti potranno essere dispensati dal proprio confessore.

Per tutto il tempo del sacro Giubileo, i confessori dovranno seguire generalmente, nell'assolvere e dispensare, la disciplina ultimamente introdotta dal Codice di D. C. Non intendiamo però di sospendere le facoltà straordinarie in qualunque modo delegate, che essi abbiano ottenuto. Che anzi, concediamo loro per lo spazio di quest'anno le seguenti facoltà valevoli nei limiti di giurisdizione sia ordinaria che delegata, della quale siano investiti dai loro Ordinarii. E cioè tanto a Roma, come altrove potranno assolvere i penitenti ben disposti da tutti i casi riservati sia *ab homine*, sia *a jure*, sia con censura, sia senza censura, eccettuati soltanto i casi di violazione del segreto del S. Ufizio, e quelli riservati *specialissimo modo* al Sommo Pontefice (can. 2320, 2343, 2367 e 2369 Cod. J. C.); e così pure quei casi, per i quali dopo aver ottenuto in forza del can. 900 l'assoluzione, rimane l'obbligo di ricorrere alla S. Penitenzieria e di rimettersi ai suoi ordini (cfr. *Decretun S. P.*, 16 novembre 1928). Concediamo pure ai singoli confessori, come sopra approvati, la facoltà di dispensare per una giusta causa da tutti i voti privati, anche giurati; eccettuati però sia quelli che in forza del can. 1309 sono riservati alla Santa Sede, sia il voto *accettato da un terzo* (a cui perciò recherebbe danno la dispensa) qualora però questi non abbia rinunziato ad suo diritto. Anche i voti *penali* potranno essere commutati; però soltanto in opere che con uguale efficacia ritraggano dal peccato.

Le suddette facoltà di assolvere e dispensare si possono applicare soltanto a coloro, che abbiano sincera volontà di lucrare il Giubileo e di compiere quindi le opere prescritte o commutate. Se questi però, dopo avere ottenuta l'assoluzione o la dispensa, sono per una legittima ragione impediti dal compiere le altre opere prescritte, stabiliamo benignamente che la detta assoluzione o dispensa sia ugualmente valevole.

È poi da notare che i confessori possono usare delle dette facoltà soltanto « *in foro conscientiae, etiam extra sacramentali* » purchè non si tratti, come è chiaro, di un peccato da assolversi sacramentalmente.

Coloro i quali siano affetti « nominatim » da qualche censura o siano pubblicamente denunziati come tali, non possono godere del benefizio del Giubileo, finchè non avranno soddisfatto in foro esterno « *prout de jure* ». Qualora però sinceramente abbiano deposto in foro interno la loro contumacia e si mostrino ben disposti, potranno « *remoto scandalo* » essere assolti in foro sacramentale al fine soltanto di lucrare

il Giubileo, con l'onere però di sottomettersi quanto prima anche nel foro esterno a norma di diritto.

Il Giubileo, per ciò che riguarda l'indulgenza plenaria applicabile a se stesso o alle anime del Purgatorio, può essere lucrato due o più volte, naturalmente ripetendo due o più volte le opere prescritte. Si noti però, che soltanto per coloro che acquistano la prima volta il Giubileo, i confessori potranno usare anche più volte della facoltà di assolvere dalle censure e dai casi riservati, e così pure della facoltà di commutare e di dispensare quei penitenti che non abbiano ancora compiuto le opere prescritte.

Durante quest'Anno Giubilare non vengono a cessare le altre indulgenze già concesse, per le opere distinte da quelle prescritte allo scopo del Giubileo. Che anzi, al fine di promuovere sempre più lo spirito di preghiera, concediamo che tutti i fedeli, durante l'anno corrente, possano lucrare l'indulgenza di sette anni e di altrettante quarantene, ogni qual volta si rechino a pregare davanti al Santo Sacramento, anche chiuso nel S. Tabernacolo, secondo l'intenzione del Sommo Pontefice; e ciò, pur rimanendo altresì le altre indulgenze già concesse per questa pia pratica. Coloro poi, i quali faranno questa pia visita ogni giorno durante un'intera settimana, potranno acquistare l'indulgenza plenaria alle consuete condizioni. Finalmente, allo scopo di dare impulso alla pietà del clero nella celebrazione del S. Sacrifizio, concediamo a tutti i sacerdoti, per tutto il corso del corrente anno, il privilegio personale, in forza del quale potranno, nella S. Messa, applicare ogni giorno l'indulgenza plenaria in favore di un'anima del Purgatorio.

Affinchè poi le presenti Lettere Nostre possano giungere più facilmente alla cognizione dei fedeli ecc.

(Segue la formula consueta delle Costituzioni Apostoliche).

Dato a Roma, presso S. Pietro, il giorno 6 gennaio, festa dell'Epifania, anno 1929, settimo del Nostro Pontificato.

ANNOTAZIONI

Il presente giubileo universale è *extra ordinem*, cioè fuori del novero naturale degli Anni Santi, che, com'è noto, si ripetono solo ogni venticinque anni. Pertanto, mentre questi giubilei ordinari seguono press'a poco il medesimo schema (sospensione di ogni altra indulgenza *pro vivis*, delle facoltà che i vescovi hanno per indulto circa le dispense e assoluzioni, numero delle visite, irrepetibilità oltre due volte ecc.), questo straordinario ne è interamente sottratto, e può foggiarsi secondo la liberalità del Sommo Pontefice: di qui il divario notevole che ognuno può rilevare confrontando la presente Bolla con quella che promulgò l'Anno Sacro del 1925. E anche con gli stessi esempi dei suoi Predecessori. Il S. Padre espressamente ricorda quello di

Leone XIII; però, poichè ciò che fece Leone XIII nel cinquantesimo del suo sacerdozio si ridusse a concessioni pel solo giorno anniversario (Breve, ott. 1887 in «Mon. Eccl». ser. I, vol. V, parte 1ª, p. 201), per l'ultima domenica di settembre in suffragio delle anime purganti (Enc. *Quod anniversarius*, Pasqua 1888, ibid. vol. V, parte 2ª, p. 43, con dichiarazioni del 6 giugno, p. 126) e per l'ultimo giorno dell'anno (Decr. S. R. C., 1 nov. 1888, ibid., p. 196), l'esempio citato è senza dubbio quello del giubileo straordinario indetto nel 22 dicembre 1885 con l'Enciclica *Quod auctoritate apostolica*, in occasione della promulgazione della *Immortale Dei* sulla costituzione cristiana degli Stati, e della riforma del Terz'Ordine regolare francescano; dalla quale enciclica *Quod auctoritate*, sono pure desunte le parole citate più oltre: « monendis cohortandisque quotquot sua cordi est salus » etc. (Cfr. « Mon. Eccl »., vol. IV, parte 1ª p. 247 sgg.). Ed è notevole che come Leone XIII sperava con quella celebre enciclica *Immortale Dei opus*, di essere alla vigilia della restaurazione di un nuovo ordine di cose, così la presente indizione giubilare apparisce prodromo di grandiosi e storici avvenimenti per la società e per la Chiesa destinati ad accrescere la letizia del giubileo sacerdotale del S. Padre « in magno christianae reipublicae tempore » come s'esprimeva Leone XIII.

È anche da rilevare lo speciale carattere che il S. Padre vuol dare a questo anno sacro indetto pel giubileo del suo sacerdozio, in rapporto alla maggior *santificazione del clero*, connettendosi così all'espressivo e commovente ricordo del giubileo sacerdotale di Pio X e dell'indimenticabile sua enciclica *Haerent animo penitus*, che fu il suo vero testamento spirituale.

Riguardo alle disposizioni pratiche della indizione giubilare, le loro fonti sono nella citata enciclica *Quod auctoritate* di Leone XIII e delle dichiarazioni successive (cfr. « Mon. Eccl ». IV, pp. 251, 266; II, 58 sg., 83 sg., 130 sg., 258 sg.), in accordo col Codice di diritto canonico. Dalla liberalità generosa del S. Padre derivano le altre disposizioni relative alla nuova indulgenza per la *visita quotidiana* al SS.mo Sacramento, che con l'altra, plenaria, della recita del Rosario dinanzi al SS.mo, indica chiaramente quanto al S. Padre stia a cuore questa pia pratica; come pure la relativa all'indulgenza quotidiana *pro defunctis*. Di tali disposizioni, nell'ottima « Palestra del Clero » pp. 65 sg., troviamo una eccellente illustrazione di mons. Buttignoni, che senz'altro, con lievi modifiche, sostituiamo alle note da noi preparate.

Come a tutti è noto, il giubileo è una indulgenza plenaria, con speciali straordinarie facoltà concesse ai confessori a favore di chi intende usufruire di tale tesoro della Chiesa. Come indulgenza naturalmente va trattata secondo le norme generali. Laonde anche per l'acquisto del giubileo è necessaria l'intenzione di acquistarlo, lo stato di grazia almeno nel compiersi dell'ultima opera prescritta e finalmente l'esatto adempimento di tutte le pie opere, poste dal Sommo Pontefice quali condizioni *sine quibus non;* dunque assolutamente necessarie per l'acquisto della indulgenza in parola.

Quattro sono pertanto le condizioni prescritte nella Costituzione *Auspicantibus Nobis*, e precisamente: I. Visite di certe chiese; - II. Digiuni e astinenze; - III. Degno ricevimento dei Sacramenti della Penitenza e della Eucaristia; - IV. Una elemosina.

Esaminandole un po' più da vicino:

I. – VISITE DI CERTE CHIESE. Le visite sono dal S. Padre fissate al numero di sei, e precisamente due per ognuna delle tre chiese assegnate dai rispettivi vescovi, i quali dovranno sempre scegliere o chiese propriamente dette in cui conservasi l'Eucaristia, o almeno oratorii pubblici, in cui si usi celebrare la S. Messa.

Queste sei visite, due per chiesa, possono compiersi tutte nello stesso giorno oppure in giorni diversi, a piacimento. Nel numero di due per chiesa può ottenersi con successione immediata come per il Perdono d'Assisi. Vale a dire, compiuta la prima visita, si esca dalla chiesa, rientrando poi subito per la seconda.

In ogni visita van recitate alcune preghiere secondo l'intenzione del Sommo Pontefice. Nulla prescrive la Costituzione pontificia intorno alla qualità ed alla quantità delle stesse preghiere; soltanto parla di « preci devote » e di « qualche spazio di tempo ». *Ibique devotas preces per aliquod temporis spatium effundant.* Stando alla lettera, che parla di *aliquod spatium temporis*, cioè almeno di qualche minuto, non basterebbe un semplice *Pater*, ma dall'altro canto non sarà nemmeno necessaria la recita di una intera terzina del Rosario, i salmi penitenziali, o le litanie dei Santi, o alcunchè di simile; basta certo una eguale durata ai 5 *Pater*, *Ave* (3 minuti) presi per norma del *Monitum* della Penitenzieria, 31 luglio 1924. Così in ogni singola visita, sempre: anche, se piace, cambiando le preci. E nulla osta che tali preci possano anche recitarsi alternativamente con gli altri come si usa per il Rosario. Queste preghiere potranno recitarsi in qualunque decente posizione, benchè sia da raccomandarsi caldamente la recita in ginocchio. Nelle visite processionali, quando sempre in processione si attraversa la chiesa, si preghi pure camminando con gli altri fedeli.

Il Pontefice assegnò già ai romani per tali visite giubilari le tre basiliche Lateranense, Vaticana e Liberiana (S. Maria Maggiore).

Nelle altre diocesi, come detto, i rispettivi vescovi assegnano le chiese da visitarsi, nelle singole città, e parrocchie. Dove non ci fossero che due chiese, queste, saran da visitarsi tre volte ciascuna. E dove non c'è che una chiesa sola, tutte le prescritte sei visite si effettueranno in questa; anche queste a piacimento o tutte insieme uscendo e tosto rientrando, o in più volte.

Si potrebbe però separare a tutto beneplacito dei fedeli, per es., facendone una oggi in questa chiesa, domani una nella seconda, ecc.; e poi, dopo qualche tempo, anche dopo settimane o mesi ritornando alla prima chiesa per la seconda visita?

Siccome la Costituzione pontificia prescrive semplicemente le sei visite, nulla si potrebbe opporre al sistema suaccennato. Anzi la stessa Costituzione lo suppone con le parole: *Sive eodem die, sive diversis diebus bis visitent etc.*

Così pure non è necessario che le visite vengano compiute nella *propria* parrocchia, nemmeno nella propria diocesi. Anzi di più, possono tali visite anche effettuarsi parte nella propria parrocchia o diocesi e parte in altra. Supponiamo un veneziano, che dopo aver fatto tre visite giubilari nella sua città, trovandosi per affari a Udine, e restandogli un po' di tempo libero vorrebbe a Udine compiere le tre visite che ancora gli mancano. Approfitti pure, purchè anche a Udine visiti le chiese *designate* da quell'arcivescovo

per l'acquisto del giubileo. Tutto ciò risulta chiaramente dal disposto della Costituzione pontificia al n. IV.

Naturalmente le rispettive chiese devono in realtà visitarsi le volte prescritte. Cosicchè non acquisterebbe il giubileo chi (dove sono tre chiese stabilite) visitasse *una sol volta* una delle dette chiese, supplendo con *una visita di più nelle altre;* o visitando (dove ci sono due sole chiese) una chiesa due volte, e quattro volte la seconda; o dove essendovi una sola chiesa da visitarsi sei volte, la visitasse meno volte supplendo alla mancanza con visite in altra chiesa parrocchiale, non designata dall'Ordinario pel Giubileo.

Una riduzione delle visite può aversi sempre dall'Autorità diocesana quando i fedeli accordansi a visitare qualche chiesa o santuario *in corpore*, cioè, processionalmente (vedi n. III), accompagnati e diretti da qualche sacerdote.

II. – Digiuni e astinenze. Alla preghiera il S. Padre vuole associata la mortificazione della carne prescrivendo per l'acquisto della plenaria indulgenza giubilare due giorni di astinenza e digiuno. Intorno alle particolarità di tali digiuni ed astinenze la Costituzione fa due sole osservazioni, vale a dire:

a) che tali digiuni non vanno osservati in quei giorni, in cui già per legge ecclesiastica devono osservarsi. E precisamente sono esclusi soltanto quei pochi giorni, in cui ricorre l'obbligo generale dell'astinenza e *insieme* del digiuno. Così la Costituzione: *praeter illos in quibus «ieiunium et abstinentia» ex praecepto obligant.* Ora, secondo il can. 1252, § 2, la legge dell'astinenza *insieme* col digiuno vale soltanto per il mercoledì delle ceneri, i venerdì e sabati di quaresima (eccetto il sabato santo, quando a mezzodì cessa) nei mercoledì, venerdì e sabati delle quattro tempora, e nelle quattro vigilie, che ancora sussistono, cioè, di Pentecoste, dell'Assunta, di Ognissanti e del Natale. Quindi vi è modo di adempiere a questa condizione anche nella quaresima facendo di magro, p. es., un giovedì;

b) che l'osservanza stessa segua le norme generali indicate nel Codice del diritto canonico. Orbene nel Codice trattano *de abstinentia et ieiunio* i canoni 1250, 1254, ma di questi soltanto il 1250 e 1251, § 1, vanno per noi presi in considerazione. Il primo trattando dell'astinenza proibisce l'uso della carne e del brodo di carne, permettendo uova, latticini e condimenti di grasso animale. Il secondo parlando del digiuno e dell'unica refezione, permette le altre due piccole refezioni del mattino e della sera. In quanto poi alla qualità e quantità di cibo da prendersi legittimamente nelle stesse, il canone si adatta alla legittima consuetudine dei luoghi « *probata locorum consuetudine* ». Dove dunque nei giorni consueti di digiuno si usa al mattino il latte, o alla sera uova, latticini e così via; ciò vale anche per il digiuno giubilare.

Si potrebbe forse dubitare sulla età dei fedeli, se cioè, abbia vigore anche per l'astinenza e digiuno giubilare il can. 1254 che esonera dall'astinenza i bambini sotto il settimo compreso, e dal digiuno tutti i minori di ventun anno completo e vecchi giunti al principio del sessantesimo anno di età. Ma è chiaro che qui non si tratta di legge universale e nemmeno particolare, bensì di una grazia speciale offerta dal Sommo Pontefice ai fedeli in forma d'indulgenza. Ora per l'acquisto di qual si voglia indulgenza, specie

poi di una plenaria, vanno compiute esattissimamente le condizioni d'acquisto prescritte. Il can. 925, § 2, parla chiaro: *Subiectum debet... opera iniuncta implere statuto tempore ac debito modo secundum concessionis tenorem.*

Diremo dunque che nessuno per solo motivo di età giovanile o senile si può considerare dispensato dal duplice digiuno con astinenza, qualora desideri di usufruire dell'indulgenza giubilare. Aggiungendosi invece altri motivi, come debolezza, speciali difficoltà e via dicendo, si ricorra ai confessori muniti di facoltà per alleggerire e dispensare i fedeli da qualche condizione, che loro riuscisse troppo gravosa, come diremo più avanti.

Naturalmente non occorre che i due giorni di astinenza e digiuno si seguano immediatamente; può tra l'uno e l'altro esservi anche lungo intervallo.

Chi si fosse obbligato *per voto* all'osservanza del digiuno con astinenza, non potrebbe approfittare di tale circostanza per l'acquisto del giubileo ma dovrebbe digiunare in altri giorni o farsi commutare la condizione del digiuno. Altrimenti deve dirsi, qualora si trattasse di semplice proponimento o promessa. Così pure il digiuno e l'astinenza forse avuta per penitenza dal confessore, non potrà applicarsi per l'acquisto della indulgenza giubilare.

III. – Confessione e comunione. Il n. I, ad 3° della Costituzione papale ordina inoltre che ogni fedele senza distinzione veruna, per l'acquisto del giubileo debba ricevere l'assoluzione sacramentale in una confessione ben distinta da quella annua comandata per chi si trovasse in peccato mortale. La confessione dunque qui prescritta deve essere fatta appositamente per l'acquisto del giubileo e va fatta in qualunque caso, anche qualora il fedele non si trovasse in peccato mortale. Anzi anche nel caso che la coscienza di nulla lo rimordesse, dovrebbe ciò non ostante farsi assolvere dopo una confessione generica della vita passata. Tale confessione: « Intendo confessarmi di tuttii peccati commessi in vita mia » basta per ricevere l'assoluzione prescritta per il giubileo: *Confessionem sacramentalem rite instituant, in qua a peccatis absolvantur.*

Lo stesso dicasi della Comunione, che deve andar distinta dalla pasquale, a cui tutti sono tenuti per legge. I sacerdoti facciano l'intenzione in una delle Messe che celebrano, di comunicarsi per l'acquisto del giubileo. Non sono però obbligati di celebrare anche la Messa secondo tale intenzione, e quindi possono ben trattenersi lo stipendio eventualmente ricevuto. I fanciulli non sono eccettuati, essendo già tenuti alla confessione e comunione *post annos discretionis*, mentre prima, per essi, il giubileo non avrebbe senso nè scopo.

Manco dire che tanto la confessione quanto e meglio la comunione devono essere ricevute degnamente, come si conviene. Per ciò anche il Pontefice dice espressamente « *rite* » *instituant.* Laonde chi per qualunque causa si fosse confessato o comunicato sacrilegamente o anche solo nullamente, dovrebbe correggere il fallo con altra valida e pia confessione e comunione.

Tanto la confessione quanto la comunione per il giubileo potrebbero farsi anche per tutta l'ottava dopo il 31 dicembre, cioè sino al 7 gennaio 1930, giacchè un tanto concede generalmente il can. 931, § 1 e 2, *ad*

quaslibet indulgentias lucrandas. E dove la legge non distingue, *nec nos distinguere debemus.*

Non così però può dirsi delle altre pratiche prescritte che vanno compiute entro l'anno giubilare. Così pure i confessori non possono usare delle facoltà straordinarie di dispense, assoluzioni *a reservatis* o commutazioni oltre il 31 dicembre. *Facultates concedimus « hoc anno » exercendas*, sono parole della pontificia Costituzione (1).

IV. – Elemosina. Quale ultima condizione per l'acquisto del giubileo in parola è imposta una elemosina a favore di qualche pia opera. Il Papa raccomanda specialmente (senza obbligare) l'Opera della propagazione e della conservazione della fede.

Non è fissata la somma da elargirsi, il che del resto sarebbe impossibile visto il grandissimo divario esistente nella potenzialità finanziaria dei singoli. La Costituzione parla di *aliqua eleemosyna*, soggiungendo per altro: « *pro sua quisque facultate* » *et pietate.* Altra dovrà essere l'oblazione del milionario e in genere dei ricchi, altro l'obolo della vedova evangelica; minore sì in quantità ma più accetto al Signore che guarda piuttosto al cuore che alla mano ed alla borsa.

In ogni modo, come insinua la Costituzione, ognuno si consigli su questo particolare col suo confessore: *audito confessarii consilio.*

N. B. — Ripetendo tutte queste quattro opere pie, vale a dire, visite, digiuni, sacramenti ed elemosina, si può ripetere quante volte vogliasi l'acquisto del giubileo vuoi per l'anima propria, vuoi a suffragio dei defunti.

Dispense per gl'impediti. Come tosto s'avverte, non tutti possono adempiere tutte le quattro condizioni prescritte per l'acquisto di tale straordinario giubileo. Vi sono infermi, bambini, vecchi, deboli, impediti di uscir di casa, incapaci al *digiuno* e all'*astinenza*, poveri che invece di poter elargire elemosine, hanno essi estremo bisogno di sovvenzione per sfamarsi; poi carcerati, religiosi di clausura, e così via.

Ma il Pontefice nell'anno delle sue nozze auree sacerdotali desidera che tutti i suoi figli, senza distinzione partecipino al suo giubileo, e perciò ha disposto al n. V che tutti i confessori possano dispensare i legittimamente impediti dal compimento da qualcuna delle summenzionate quattro opere prescritte; anzi, occorrendo, anche da tutte, commutandole in qualche altra. Per esempio un moribondo già *in extremis* desidera acquistare l'indulgenza giubilare, ma non può quasi articolar parola. Il sacerdote che lo assiste lo conforti e dica: Fratello mio, sta di buon animo, invoca il nome di Gesù, e basta! Hai acquistato il giubileo. Che se anche poi l'infermo avesse a guarire, quel primo giubileo sarebbe validamente acquistato, senza nulla aggiungere.

Così a un povero s'ingiunga invece dell'elemosina, per esempio, qualche orazione per le opere missionarie. Lo stesso per gl'impediti fisicamente di

(1) Anche chi è solito confessarsi due volte al mese, se intende lucrare *oltre* le altre indulgenze anche il giubileo, dovrà ripetere la confessione, giusta l'esplicita norma del can. 931 § 3, cui qui non vien derogato. Se intende con una confessione consueta a detto scopo, lucrare invece il giubileo lo può, ma per quel mese non lucrerà le indulgenze ordinarie, mancando la condizione prescritta.

ricevere la S. Comunione, alla quale del resto può così bene supplirsi con la spirituale. Ma tali scambi non possono farsi dai fedeli, nemmeno dai sacerdoti, a proprio favore. Devesi invece sempre esporre l'impedimento al confessore, e questi solo potrà concedere la dispensa, o piuttosto la commutazione implorata. Infatti sta scritto: *Confessarii poterunt dispensare opera praescripta in aliquod aliud opus commutando.*

Si potrebbe quindi domandare: I confessori possono dare tali dispense o meglio commutazioni, soltanto in *foro sacramentali*, o forse anche *extra sacramentali?* Veramente la Costituzione pontificia nulla dice in proposito, parlando sempre e solamente, in questo particolare, di *confessarii* (vedi n. V). Ma ciò non risolve la questione poichè più tardi parlando di facoltà da usarsi dai confessori, osserva esplicitamente poter darsi dai confessori tali dispense in *foro coscientiae etiam extra sacramentali.* Per il che è probabile che la commutazione possa farsi *in foro extra-sacramentali*, restringendosi l'obbligo del foro sacramentale « ut patet, si agatur de peccato absolvendo ».

Per le religiose di clausura provvede l'Ordinario.

Per i religiosi pensano i loro superiori, come indica la Costituzione al n. VI.

Facoltà straordinarie ai confessori. Il giubileo di distingue dalle altre solite indulgenze plenarie per la maggiore sua solennità, come pure per le straordinarie facoltà, che vengono concesse ai confessori, vuoi per colpe e censure riservate, vuoi per dispensare o commutare certi voti.

La Costituzione *Auspicantibus nobis* enumera tutte queste facoltà, di cui ogni confessore approvato potrà usare con chi intende acquistare l'indulgenza giubilare.

Parleremo prima delle colpe e censure riservate, poi dei voti.

Il Codice distingue peccati riservati *ratione sui* vale a dire anche prescindendo da qualunque censura, e riservati per ragione della censura inflitta dalla Chiesa. E tale censura può essere riservata all'Ordinario, o al Romano Pontefice semplicemente, specialmente o specialissimamente. Di questi ultimi ce ne sono soltanto quattro riferiti nei canoni 2320, 2343, 2367 e 2369 citati anche nella Costituzione dell'attuale giubileo.

Anzitutto giova osservare che ogni confessore, anche durante il giubileo, deve stare nei limiti della giurisdizione ottenuta al suo Ordinario. Chi per esempio fosse approvato con giurisdizione soltanto per uomini non potrebbe, nemmeno per far acquistare il giubileo confessare le donne. Così dicasi dei limiti di tempo e di luogo.

Chi invece avesse delle facoltà straordinarie delegate, potrà usarne pure durante il giubileo, anche, come prima, con fedeli non intenzionati di acquistarlo.

Tutto ciò risulta dal disposto della relativa Costituzione: *Has facultates concedimus intra limites iurisdictionis, qua ab Ordinariis instructi sunt. - Minime tamen suspendimus extraordinarias facultates utcumque delegatas, quibus forte iidem potiuntur.*

Orbene amplissime sono le facoltà concesse in questo riguardo. Vale a dire tutti i confessori possono assolvere da tutti i peccati riservati, sia senza che con censura questa pure riservata, *vel ab homine vel a iure.* Quattro sole eccezioni a questa regola pone il S. Padre; e precisamente:

a) la violazione del secreto così detto del S. Ufficio. È questo un secreto assolutissimo imposto dalla Chiesa in certi casi quanto mai delicati, la cui violazione oltre che far incorrere in peccato mortale, espone il reo a domandarne la remissione solamente e direttamente al Romano Pontefice. Ossia la domanda per l'assoluzione da impartirgli non può essere diretta semplicemente, come per gli altri reati, alla S. Penitenziaria, nemmeno al Cardinale penitenziere maggiore, ma personalmente al Sommo Pontefice.

b) così pure sono esclusi i quattro summenzionati casi *specialissimo modo* riservati alla S. Sede;

c) inoltre non può concedersi l'assoluzione in quei peccati nei quali è imposto il ricorso alla S. Penitenziaria per ubbidire a quanto essa prescriverà, e neppure la dispensa dall'obbligo di ricorrere, per chi è stato assolto dal peccato, nei casi di diritto. Ad esempio si adduce il caso del confessore che ha assolto senza le garanzie prescritte, un partitante di *Action française*; se egli a sua volta per qualche legittimo motivo venga bensì assolto subito, ma a patto che poi entro un mese ricorra come sopra e poi ritorni dopo qualche giorno ed esponendo l'intenzione di confessarsi per l'acquisto del giubileo chieda la dispensa da tale obbligo, non si potrà concederla (1);

d) finalmente restano esclusi dal beneficio del giubileo i censurati *publice renunciati* e tanto più i censurati *nominatim*. Per tutti questi è necessario che prima prestino le prescritte soddisfazioni, tolgano gli scandali e così via. Tutto al più potrebbero costoro in certe congiunture *ad interim* assolversi *in foro interno*, sempre *cum onere* (come esprimesi la Costituzione) *quam primum se subiicendi in foro externo ad tramitem iuris*. Ed anche tale assoluzione dovrebbe impartirsi con certe cautele e *remoto scandalo*.

Il S. Padre concede inoltre ai confessori la facoltà *dispensandi ex rationabili causa in votis privatis etiam iuratis*.

Sono esclusi dunque in prima tutti i voti pubblici, cioè, quelli accettati dal legittimo superiore ecclesiastico in nome della Chiesa, sieno poi solenni o semplici.

Così pure per volontà del Pontefice restano esclusi i voti riservati alla Sede apostolica che sono, giusta il can. 1309, il voto di perpetua e perfetta verginità, e il voto di entrare in qualche ordine religioso di voti solenni. Per dirsi tali due voti riservati alla S. Sede, devono essere stati fatti in forma assoluta e da persona di almeno diciotto anni compiuti.

Restano ancora esclusi quei voti, in cui è compromesso l'interesse di terze persone. Dunque i voti a favore di altri, e già da questi accettati. Solo nel caso che questa terza persona liberamente rinunciasse al suo diritto, il voto diverrebbe dispensabile.

Mentre la Costituzione parla di vera dispensa, che importa la totale liberazione da *qualunque obbligo* assuntosi dal fedele mediante il suo voto, il confessore così dispensando *ex rationabili causa* non potrebbe nulla imporre

(1) Nel testo del Buttignoni troviamo questa ulteriore aggiunta: « Se egli invece nella confessione per il giubileo aveva confessato quella colpa con scomunica riservata, poteva essere assolto da tutto senz'altro ». Ma ciò è in aperta contraddizione col testo della Bolla, la quale semplicemente *esclude* tali peccati dalle facoltà giubilari: « exceptis illis, pro quibus etc. ».

per obbligo al suo penitente. Tutto al più si potrebbe *consigliarlo*, se credessi opportuno, a qualche pia pratica in sostituzione dei suoi voti.

Invece non vera dispensa, ma semplice commutazione va fatta coi voti così detti *penali*. Supponiamo che un penitente per meglio confermarsi nella virtù della sobrietà, facesse voto di non assaggiare vino in tutti i venerdì dell'anno. In occasione del giubileo il confessore potrà non disobbligarlo del tutto dal suo voto, perchè penale, ma potrà benissimo commutarlo in altre pie pratiche, purchè anche queste possano in qualche modo ottenere l'effetto desiderato.

Disposizioni generali. – 1. Le facoltà speciali sunnumerate possono esercitarsi solo nel caso che il fedele intenda acquistare il giubileo, e quindi sia disposto a praticare quanto viene prescritto per l'acquisto del medesimo. Cioè o tutto potendo, o in parte, avutane la legittima commutazione dal confessore, come fu notato superiormente.

2. Avvenendo il caso che un fedele intenzionato di acquistare il giubileo, come detto, dopo ricevuta l'assoluzione da peccati o censure riservate rispettivamente dopo ottenuta dispensa o commutazione di voti, poi per legittimo impedimento non fosse al caso di compiere una o più delle opere prescritte, l'assoluzione (rispettiva la dispensa o commutazione) resterebbe ciò non ostante nel suo pieno vigore.

3. Benchè, come fu già notato, l'indulgenza del giubileo si possa acquistare anche più volte, sempre ripetendo le opere prescritte, i confessori però non possono usare delle facoltà straordinarie loro concesse che una sola volta con la stessa persona. Ossia, per parlare più esattamente, soltanto allora quando il fedele intende acquistare il giubileo la prima volta. Però durante tutto il tempo fino al compimento dell'ultiama opera prescritta, si potrà con lui usar anche più volte delle dette straordinarie facoltà, cioè, fino al reale completo acquisto del primo giubileo. Esempio: Tizio si confessa di peccato con censura riservata. Intende fare la confessione per il giubileo; il confessore lo assolve. Un mese più tardi ritorna, recidivo nella stessa censura; se non ha ancora compiute tutte le opere per il giubileo, ossia se non ha ancora acquistato il primo giubileo, può essere nuovamente assolto. Una volta acquistata la prima indulgenza giubilare, cessano per lui le facoltà straordinarie del confessore.

4. Benchè durante i giubilei ordinari, chiamati Anni Santi, cessino quasi tutte le altre indulgenze, il S. Padre dichiara che durante questo straordinario giubileo debbano restare nel loro pieno vigore tutte le altre indulgenze consuete.

Anzi nella sua generosità volle degnarsi di aggiungerne ancora delle altre, valevoli per tutto il tempo del giubileo, vale a dire sino alla fine del corrente anno, e precisamente:

a) sette anni e sette quarantene pregando per qualche tempo (*aliquandiu*) dinanzi al SS.mo Sacramento, anche se chiuso nel Tabernacolo; non escluse del resto le altre indulgenze già prima concesse per tale pratica.

La suddetta indulgenza può acquistarsi quante volte piace; che se la pia pratica continuasi per una intera settimana, una volta al giorno, si acquisterebbe indulgenza plenaria alle consuete condizioni;

b) tutti i sacerdoti, durante il corrente anno giubilare, celebrando, possono lucrare ogni giorno indulgenza plenaria a favore d'un'anima del Purgatorio (1).

Ed ora non resta che far voti affinchè si adempia quanto il S. Padre si ripromette da questo straordinario giubileo, cioè, *illam profecturam pacis Christi absolutam perfectamque in Regno Christi instaurationem.*

Sacra Congregazione del Concilio.

Si comunicano a Ordinari della Spagna alcune risoluzioni e norme della Plenaria circa gli obblighi annessi al giuspatronato (Cfr. *Sal Terrae*, vol. XVII, p. 906).

Lettera. – 24 luglio 1928. — R.me Domine uti Frater. A quibusdam locorum Ordinariis Hispaniae exhibita sunt huic Sacrae Congregationi resolvenda nonnulla dubia circa onera seu officia quae patronis laicalibus privatis incumbunt erga ecclesias paroeciales ex can. 1186 et 1469, § 1, n. 2 et 3 Codicis iuris canonici.

Quae quidem dubia ex eo oriuntur quod, cum quamplurimae ecclesiae paroeciales reaedificatione vel restauratione vel sufficiente donatione indigeant, urgentibus Ordinariis onerum adimplementum, patroni parere recusent. Quidam enim asserunt esse deperdita documenta quibus certo probetur titulus originarius iurispatronatus, nec posse legitime onus certum imponi ex dubia saltem obligatione. Quidam vero tenent Statum in Hispania post legem concordatam anno 1851 suscepisse adimplenda omnia onera patronorum privatorum ac in specie etiam onera quae se referunt ad ecclesias paroeciales reficiendas vel reaedificanda.

Accedit quod, occasione disceptationum circa exercitium huiusmodi iurispatronatus, patroni, in dubio de iure praesentandi, ad tribunalia ecclesiastica recurrant, inita conventione inter ipsos et sacerdotes ad beneficia paroecialia praesentandos, ut praesentandi expensas suscipiant faciendas pro iure patronatus sibi vindicando.

Quaesitum est igitur: I. Quoad onerum adimplementum, cui incumbat onus probandi: *a*) titulum peculiarem originarium iurispatronatus; *b*) statum in singulis casibus sumpsive vices patronorum.

II. Quo vero ad clericos praesentatos vel praesentandos, utrum Ordinarius interdicere queat, etiam irrogata poena (non exclusa privatione iuris *ad* beneficium ex praesentatione quaesiti) quominus cle-

(1) Il dubbio se siano obbligati ad *applicare la Messa* per quell'anima non può essere risolto che da una esplicita dichiarazione del Concedente.

ricus praesentandus vel praesentatus, quovis modo, directe vel indirecte, toleret, vi conventionis initae, expensas processus a patrono promoti pro iurepatronatus vindicando.

Iamvero haec Sacra Congregatio Concilii, ut in re tam gravi Ordinarii, quorum pro peculiaribus rerum adiunctis interesse poterit, communem haberent normam eamdemque certam ac tutam, memorata dubia in Congregatione plenario diei 12 maii 1928 Eminentissimorum Patrum iudicio submisit, qui, omnibus mature perpensis, ea quae sequuntur servanda statuerunt:

« I. Urgentibus Ordinariis onera seu officia patronorum ex titulo aedificationis vel dotationis iuxta can. 1469, § 1, n. 2 et 3 patronis ipsis onus incumbit probandi ad normam canonis 1454 se ex alio titulo habere iuspatronatus, quod exercere petunt; quo titulo non probato vel dubio manente, iidem patroni memoratis oneribus satisfacere tenentur.

II. Si patronus intimationi Ordinarii urgentis onera uti supra, excipiat Statum ex lege concordata in se suscepisse obligationem ea adimplendi, onus probandi exceptionem in singulis casibus patrono ipsi incumbit.

III. Ad omnes abusus, si qui sint, eliminandos et ad pericula praecavenda Ordinarii, pro prudenti eorum arbitrio, possunt per decretum interdicere etiam irrogata poena, non exclusa privatione iuris *ad* beneficium ex praesentatione forsan quaesiti, quominus clericus praesentatus vel praesentandus, vi conventionis initae, expensas processus toleret a patrono promoti pro iurepatronatus vindicando ».

Velit Amplitudo Tua supradictas decisiones omnibus istius Provinciae ecclesiasticae Ordinariis notas facere, et interim quo par est obsequio me profiteor.

Amplitudinis Tuae uti fr.

D. Card. SBARRETTI, *Praefectus.*

✠ Iulius, Episc. tit. Lampsacen., *Secretarius.*

L. ✠ S.

ANNOTAZIONE

Sebbene la lettera sia indirizzata a Metropolitani della Spagna, con incarico di renderla nota ai loro Ordinari, poichè ora è stata resa di dominio pubblico, crediamo utile darla anche noi, per le opportune indicazioni che contiene sia per la prassi che per la dottrina.

Il primo punto può avere una applicazione generale in tutti quei luoghi in cui la legge civile mette a carico dello Stato o dei comuni o di altra persona laica diversa dai patroni, l'onere di rifacimento, restauro e manutenzione degli edifici di culto. In Italia v'è quest'obbligo pei Comuni, *quando però*

non risulti già a carico di altre persone o Enti; quindi è già più che evidente che il patrono non può ritenersi libero da tale onere, se non dimostra nei singoli casi la sua libertà.

Che infatti il patrono, che sia tale per titolo di edificazione, o costruzione della chiesa, sia obbligato a sostenere gli oneri della riparazione e anche ricostruzione della chiesa patronale, è indubbio dal diritto canonico presente e passato. Il Codice stabilisce in proposito, can. 1469 § 1, n. 2 et 3: « Gli oneri dei patroni sono: 2° Edificare di nuovo la chiesa caduta e fare in essa le riparazioni necessarie a giudizio dell'Ordinario, se il giuspatronato lo abbiano a titolo di *edificazione* e se l'onere di edificare di nuovo o riparare la chiesa non incomba ad altri, giusta il can. 1186; 3° Supplire le rendite, se il giuspatronato derivi dal titolo di *dotazione*, allorchè le rendite della chiesa o del beneficio vengano così a mancare, che non possa più esercitarsi decentemente il culto in detta chiesa, o conferirsi il beneficio ». E ciò è perfettamente consono al diritto anteriore ricordato dalle fonti, cioè, Conc. Trid., sess. XXI c. 7 *De ref.*: « Parochiales ecclesias etiamsi iurispatronatus sint, ita collapsas refici et instaurare procurent ex fructibus et proventibus quibuscumque ad easdem ecclesias quomodocumque pertinentibus. Qui si non fuerint sufficientes, *omnes patronos* et alios qui fructus aliquos ex dictis ecclesiis provenientes percipiunt, aut *in illorum defectu* parochianos omnes, remediis opportunis ad praedicta cogant, quacunque appellatione aut contradictione remota ». Innumerevoli sono i casi in cui la Sacra Congregazione del Concilio applicò tale norma ai patroni, obbligandoli per decreto a sostenere tali oneri: basti citare la decisione del 30 maggio 1765 in una Spiren. in cui al dubbio: « An et ad quem spectet reaedificatio ecclesiae *paroecialis* oppidi Seebacensis? Resp.: Spectare primo loco ad reditus fabricae, secundo loco ad populum, tertio ad *patronum* ». Il Cod., can. 1186, § 2, pone il patrono in *secondo* luogo, e dopo di lui chiunque percepisca frutti della chiesa stessa, mettendo in quarto luogo i parrocchiani, « quos tamen Ordinarius magis hortetur quam cogat ».

Qualora il patrono non voglia o anche non possa sostenere questi oneri, il giuspatronato per intanto rimane sospeso, e in dati casi può anche cessare del tutto, giusta le successive prescrizioni del citato can. 1469: « Se la chiesa sia crollata o abbia bisogno di necessarie riparazioni, o se manchino le rendite, a norma dei nn. 2 e 3 del precedente § 1, *iuspatronatus interim quiescit*. Se poi il patrono, entro il tempo stabilitogli dall'Ordinario, sotto pena di cessazione del patronato, riedifica o restaura la chiesa o aumenta le rendite, il giuspatronato ritorna in vigore; *secus ipso iure et sine ulla declaratione cessat* ».

Ma il can. 1186 subordina tutto ciò con la clausola: « Salvis peculiaribus legitimisque consuetudinibus et conventionibus, et firma obligatione quae ad aliquem spectat etiam ex constituto legis civilis », e di essa si servono sovente i patroni per rigettare ogni onere addosso ai Comuni e allo Stato. V'è la legge, – dicono essi – che obbliga altri Enti: ad essi rivolgetevi e non a noi: che se essi non possono o non vogliono, noi ce ne laviamo le mani. Quest'ultima conclusione in realtà non è vera: poichè è chiaro che il can. 1186 fa una graduatoria, per cui, mancando gli uni, subentra l'altro. Mancando

dunque i beni di fabbrica, e mancando, anche per mala volontà, lo Stato o i Comuni, l'obbligo del patrono sussiste tutto intero, poichè gli oneri sono correlativi agli onori, e la chiesa non deve restare insieme senza beni e senza libertà: povera sì, ma libera.

D'altra parte lo stesso obbligo dei Comuni o Fondo Culto, da noi, e dello Stato in Spagna, non sembra venire prima, bensì dopo quello dei patroni: da noi infatti, per esplicita disposizione di legge, il Comune o Fondo Culto non interviene se non in mancanza di altri obbligati, con che – evidentemente – si mette in ultima linea fra gli enunziati dal can. 1186, a sostituire soltanto i parrocchiani o diocesani. In Spagna, l'art. 36 del Concordato del 1851 è più generico: « Il Governo di S. M. provvederà alle spese delle riparazioni dei templi e altri edifici destinati al culto » e nella Convenzione aggiunta del 1860, art. 13: « Lo Stato si obbliga altresì a costruire a sue spese le chiese che si considereranno necessarie ». Ma appunto perchè così generali, tali disposizioni non comprendono il caso particolare in cui siano obbligati i patroni: già *a priori* è inverosimile che lo Stato si presti a puntellare onori e privilegi di privati, rilevandoli dagli obblighi e addossandoseli esso. Ma nella fattispecie lo Stato spagnuolo si affrettò a togliere ogni dubbio in proposito col R. decr. 21 ottobre 1864, ove stabilì che i Vescovi non dovessero accettare la presentazione da parte dei patroni, se *questi* prima non dimostravano rigorosamente con autentici documenti: 1° il titolo originario del loro giuspatronato; 2° che i beni destinati a sostenere gli oneri, specialmente di dotazione, ricostruzione e riparazione erano stati incamerati dal Governo; 3° che essi non avevano ricevuto dal Governo alcuno indennizzo per tali beni; 4° che accettato tale indennizzo, abbiano sempre sostenuto quegli oneri, e promettano di sostenerli sempre in futuro. Qualora non forniscano tale rigorosa dimostrazione « si dichiarerà estinto il diritto di presentazione, e si provvederà alla chiesa vacante per concorso, etc. ». Dunque il diritto concordatario della Spagna non sostituisce affatto lo Stato ai patroni circa gli oneri patronali in genere, e molto meno quanto alla ricostruzione o riparazione delle chiese, ma *nei singoli casi* deve dimostrarsi dal patrono effettuatasi tale sostituzione.

E ciò d'altra parte sembra perfettamente consono allo spirito del diritto canonico. Infatti è evidente quanto il diritto attuale avversi il giuspatronato, come contrario alla libertà della chiesa. Perciò nello studiare tali questioni devono aversi presenti le norme dei can. 58 e 60 che vogliono si segua, nel dubbio, la interpretazione più ristretta del privilegio: ora, ammetter semplicemente che i patroni siano liberi dal fornire la prova nei singoli casi bastando accennare alle disposizioni generali del concordato, sarebbe la forma più larga possibile di interpretazione degli oneri relativi. Specificatamente, poi il can. 1454 vuole che non si ammetta giuspatronato preesistente al Codice « nisi evidentibus argumentis evincatur ». Sembra logico dedurre che anche per la forma di tal giuspatronato, in relazione agli oneri, se cioè sia per *dote*, o per *edificazione*, o per fondazione, debba dimostrarsi nei singoli casi che non sono soggetti alle sanzioni del can. 1469 § 3. Nè deve infine tacersi che, sia con tale controllo del titolo prescritto dal can. 1454, sia con la pratica della sanzione del can. 1469, il Codice ha voluto estendere i mezzi con cui la

Chiesa possa riacquistare la sua libertà, in quei casi in cui il titolo non sia legittimo o non risulti legittima la trasmissione; e in quegli altri ove non risponda più all'attuale condizione sociale e finanziaria di chi lo possiede, in guisa da non essere più che un peso per la Chiesa, ove non risulti fonte di abusi nel conferimento dei benefici.

Il secondo punto sembra realmente porre il dito su uno di questi abusi: gli accordi più o meno segreti fra presentando e presentante. Escludiamo, naturalmente, gli accordi apertamente simoniaci, più o meno palliati dalla forma di diritti di segreteria o cancelleria sia pure per la redazione del documento di presentazione ecc. Si tratta qui di cosa in apparenza più mite, e che la consuetudine già fatta sembra in alcuni luoghi legittimare. Dovendo cioè il patrono fornire alla Curia, perchè la presentazione sia valida, i documenti e le prove richieste (nel caso dal R. D. del 1864, già citato; ma può anche generalizzarsi la cosa nel senso del can. 1454 del Codice), e ciò importando delle spese, massimamente nel caso che la Curia, e per essa il Promotore di giustizia impugni detti documenti e il diritto di presentare, per cui occorra sostenere un vero processo, non di rado avviene che, per facilitare la sua presentazione, il presentando si assuma spontaneamente (?) il carico di queste spese. La cosa può essere trascurabile nei moltissimi casi in cui, essendo il diritto liquido, la prova consista in una mera formalità, cioè nell'esibire il certificato delle ultime due o tre presentazioni, per semplice estratto dall'archivio di Curia; può infatti *tollerarsi* la consuetudine che ponga la tenue spesa di questa esibizione a carico del presentando, come di quei documenti che esso stesso deve fornire per mostrarsi idoneo; la cosa diviene invece grave moralmente e materialmente quando occorra un vero litigio o processo, e quando pertanto si dia il caso di un vero patto fra presentando e patrono.

Evidentemente dal punto di vista morale e giuridico: poichè il presentando o presentato può solo litigare contro altri presentandi o presentati circa *ius praelationis* (can. 1458, 2), non già contro il Vescovo che neghi al Patrono il diritto di presentare. Ed invero non litiga formalmente (chè sarebbe subito respinto) ma di nascosto, fornendo i mezzi come sovventore. Agisce dunque *in frode* senza nessuna personalità. E con quale scopo? Contro la libertà della Chiesa, anzi della sua futura chiesa! Chi non vede come ciò sia in lui colpa e indegnità e che la Chiesa ciò non possa tollerare?

Si aggiunga che il chierico non deve evitare soltanto la simonia, ma anche tutto ciò che può averne sentore o apparenza specie nell'ottenere benefici. Qui vi è certo una *studiosa voluntas* di ottenere il beneficio, al quale scopo il chierico si assoggetta a sborsi di denaro: questa non è simonia in quanto lo sborso solo indirettamente e in via negativa va al patrono (can. 1441) o si riferisce all'acquisto del beneficio; ma è cosa molto simile, e certo da proibirsi severamente, e giustamente la Sacra Congregazione non ha escluso la maniera indiretta di invalidare « in suis effectibus » la presentazione stessa, col dichiarare che i Vescovi possono, mediante decreto, privare il presentato d'ogni diritto derivante dalla presentazione.

Del resto anche questa proibizione gioverà a far cessare *ipso facto* quei patronati litigiosi, pel cui acclaramento i patroni non possano più sperare questo « beneficium gratuiti patrocinii »!

Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale.

Si attribuisce ai Nunzi, Internunzi e Delegati Apostolici la facoltà di permettere il transito da un rito all'altro [*A. A. S.*, XXI, 416].

Decreto. — Nemini licere sine venia Apostolicae Sedis ad alium ritum transire, aut, post legitimum transitum, ad pristinum reverti, plurimis Romanorum Pontificum constitutionibus, praesertim Benedicti XIV, const. *Etsi pastoralis*, 26 maii 1742; const. *Praeclaris*, 18 mart. 1746; ep. encycl. *Allatae sunt*, 26 iul. 1755; Gregorii XVI, ep. encycl. *Inter gravissimas*, 3 febr. 1832; Leonis XIII, litt. ap. *Orientalium dignitas*, 30 nov. 1894; Pii X const. *Tradita ab antiquis*, 14 sept. 1912, Decretis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide pro negotiis rituum orientalium, statutum fuit, atque a Codice iuris canonici, can. 98, § 3, confirmatum.

Hanc porro facultatem veniae Apostolicae concedendae ad transcundum de uno in alium ritum, haec Sacra Congregatio pro Ecclesia Orientali directe et immediate usque adhuc ipsa exercuit; ea enim, exceptis oratorum precibus seu petitionibus, usitato more audiebat interesse habentes et Romani Pontificis Legatos utrum preces privatorum veritate niterentur, nec ne; ac, re diligenter cognita, causas allatas, utrum canonicae et sufficientes essent, ad trutinam revocabat, et demum ea decernebat quae ad bonum animarum magis profutura videbantur.

Verum cum postremis hisce temporibus magis magisque in dies numerus augeatur latinorum catholicorum in partibus orientalium degentium, et catholicorum ritus orientalis extra patriarchalia territoria et orientalium partes commorantium, in latinis, iisque dissitis, regionibus; cumque partim pro rerum adiunctis et locorum distantia, persaepe sit res longi temporis exquirere et hinc inde comparare notitias, seu percontationes et informationes necessarias et opportunas circa oratorum preces; partim vero, ut nunc sunt mores, fere omnes festinare ambiant ac celeritati studeant, atque reapse morae huiusmodi non raro in detrimentum animarum vertere possint; undique delatae sunt preces huic Sacrae Congregationi, ut facultas concedendi transitum ad alium ritum delegaretur ac tribueretur Romani Pontificis Legatis, seu Nuntiis, Internuntiis ac Delegatis Apostolicis loci, ubi oratores transitum postulantes degunt; quippe quod Apostolici Legati ibidem commorantes, facilius et expeditius rem cognoscere et absolvere valent.

Proposita igitur quaestione in plenariis Comitiis diei 6 novembris curr. anni, huius Sacrae Congregationis E.mi Patres censuerunt valde expedire ad bonum animarum ut Romani Pontificis Legatis facultas tribuatur concedendi veniam transitus ad alium ritum, uno excepto casu de Sacerdote ritus mutationem postulante; simulque statuerunt

iisdem dare necessarias et opportunas instructiones circa causas canonicas iustas et sufficientes, earumque agnitionem, ut hac facultate utantur tantummodo in animarum bonum: hac enim ratione, nihil de veteri disciplina immutando, facilior atque expeditior via sternitur ad consulendum, hac in re, fidelium saluti.

Quam Em.orum Patrum resolutionem S.mus Dominus Noster Pius Div. Prov. Pp. XI in audientia diei 10 eiusdem mensis novembris, referente infrascripto Cardinali Secretario, approbare ac confirmare dignatus est, simul decernens ut res publici iuris fiat per huius Sacrae Congregationis decretum.

Mandat idcirco haec Sacra Congregatio ut a die prima proximi mensis Ianuarii a. 1929 preces ad implorandum transitum ad alium ritum, per tramitem Ordinarii proprii, seu sub cuius iurisdictione sunt oratores, mittantur ad Romani Pontificis Legatos, seu Nuntios, Internuntios, Delegatos Apostolicos, vel eorum qui pro tempore vices eorundem gerunt. Legati Apostolici autem singulis anni spatiis referant huic Sacrae Congregationi de numero veniarum concessarum pro transitu sive de ritu orientali in latinum, sive de ritu latino in orientalem.

Quod si in loco seu regione Legatus Apostolicus non fuerit missus aut constitutus, aut agatur de Sacerdote, preces, ut antea, ad Sacram Congregationem pro Ecclesia Orientali mittendae erunt.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Cogregationis pro Ecclesia Orientali, die 6 decembris 1928.

A. Card. Sincero, *Secretarius.*

L. ✠ S.

H. I. Cicognani, *Adsessor.*

ANNOTAZIONE

Per questo decreto, com'è detto in esso, sostanzialmente « nihil de vetere iure immutatur » quanto cioè alla facoltà di passare da un rito all'altro nella Chiesa cattolica. Vale a dire questo passaggio resta sempre difficile ad ottenere, poichè alla Chiesa piace conservare sempre quella varietà che ne fa più bella la veste esteriore: « circumdata varietate ». Tale rispetto della Chiesa pei riti diversi ha documenti antichissimi, come la Costituzione *Sub catholicae*, di Innocenzo IV, nel 1254, ed è sancito formalmente il divieto di passaggio, « inconsulta Ap. sede » dai testi di legge che il presente decreto enumera abbondantemente. La *Etsi pastoralis* riprova le pratiche dirette a facilitarlo: la *Praeclaris* riprende lo zelo intempestivo dei missionari, la *Allatae sunt* condanna l'intromissione dei missionari anche prelati nelle questioni riguardanti i riti; l'*Inter gravissimas* rinnova la proibizione del passaggio senza autorizzazione apostolica; Leone XIII nella *Orientalium dignitas* dichiarò uguali in dignità tutti i riti orientali e vietò anche il regresso, per chi

aveva ottenuto di passare ad altro rito; infine la *Tradita ab antiquis*, di Pio X, ribadisce la necessità di « causae iustae et legitimae » per ottenere tale passaggio: il can. 98, § 3, sanziona tutto ciò, come è chiaro dal suo tenore: « Nemini licet absque venia Apostolicae Sedis ad alium ritum transire, aut post legitimum transitum, ad pristinum redire ». Su la sostanza dunque, il presente decreto nulla vuole innovare: anzi per non rendere più facile il transito, neppure enumera le « causae canonicae » che la S. Sede ritiene sufficienti.

L'innovazione è di mera formalità, in quanto che, mentre finora la domanda del passaggio o regresso doveva indirizzarsi alla S. Sede, e per essa alla S. Congregazione per la Chiesa orientale, ora invece – eccetto se si tratti di sacerdote – la domanda può rivolgersi al rappresentante pontificio, nunzio, internunzio o delegato apostolico che esista nel luogo o regione. A lui solo vengono nel contempo comunicate le istruzioni – segrete – contenenti le norme di cui si serviva la S. C. stessa nel concedere questo passaggio o regresso. La facilitazione serve soltanto per accelerare il disbrigo della pratica, evitando dilazioni e giri inutili (in quanto che anche prima l'esistenza delle cause doveva accertarsi dal rappresentante pontificio, cui veniva rimessa la domanda, per informazione e voto) e spesso nocivi anche al bene delle anime, che è e resta la *suprema lex*.

CONSULTAZIONI

Circa una fondazione di beneficî e l'obbligo di aumentare la dote.

Un antico fondatore (sec. XVII) disponeva che, qualora avvenisse l'estinzione della sua discendenza, si costituissero dei suoi beni due beneficî canonicali *chiericali* sotto il titolo di S. Croce nella chiesa Collegiale di S. D., eretta poi in Cattedrale, assegnandoi n dote a ciascuno dei due beneficî metà dei suoi beni e disponendo che parte delle rendite venisse erogata in distribuzioni pel servizio corale dei due canonici, dappoichè non intendenva che la massa delle distribuzioni già preesistente soffrisse danno con la fondazione dei due nuovi beneficî. In detto testamento si legge: « Vuole e intende « che il diritto di patronato e il potere di nominare i canonici, sì chierici che « sacerdoti, spetti per un canonicato ai più prossimi parenti per lato del padre « o della madre a sè testatore, e fra essi al più anziano; per l'altro, ai pa« renti di sua defunta moglie ». Venendo a finire i patroni designati per ciascuno dei due beneficî, il testatore vuole che il diritto patronato sia devoluto al Capitolo della Chiesa.

Il 15 agosto 1867 si emanò in Italia, dall'autorità civile, l'infausta legge di soppressione degli enti ecclesiastici secolari, nell'art. 1, della quale si legge: « Non sono più riconosciuti come enti morali ..... 2° I canonicati, i benefizi « e le cappellanie di patronato regio e laicale dei capitoli delle Chiese cat« tedrali ».

« 5. I patroni laicali dei beneficî di cui all'art. 1 potranno rivendicare « i beni costituenti la dotazione con che nel termine di un anno dalla pro- « mulgazione della presente legge con atto regolare esente da tassa registro « ne facciano dichiarazione, paghino contemporaneamente un quarto del « 30 % del valore dei beni medesimi... e si obblighino di pagare in tre rate « eguali annue gli altri tre quarti con gl'interessi...

« 6. I canonicati delle Chiese cattedrali non saranno provvisti oltre il « numero dodici compreso il beneficio parrocchiale e le dignità od uffici « capitolari ».

Il modo piuttosto assoluto con cui erano state redatte queste disposizioni, si prestava a far ritenere dalla giurisprudenza la soppressione dei canonicati di patronato laicale benchè essi concorressero a formare il numero di 12; e quindi il can. P. *** che trovavasi investito del canonicato di patronato della morte del testatore fin dall'anno 14° di sua età e ne era divenuto patrono in seguito alla morte della madre, quantunque il suo beneficio fosse dei 12 rispettati dalla legge, senza le debite facoltà della S. Sede, crediamo in buona fede, ne rivendicò la dote stimata allora per gli atti civili in lire diecimila.

Il legislatore l'11 agosto 1870 in altra legge dichiarò l'art. 6 della legge 15 agosto 1867 sancendo: « Per l'art. 6 della legge 15 agosto 1867 devono « ritenersi soppressi nelle Chiese cattedrali i canonicati che eccedono il nu- « mero di dodici ». Il can. P. ***., benchè il suo canonicato fosse tra i 12 rispettati dalla legge civile, ritenne tuttavia presso di sè la dote del canonicato, che detratte le spese e la tassa del 30 %, era rimasta rappresentata da una cartella di rendita consolidato italiano di lire 500 lorde e continuò a disimpegnare le mansioni di canonico senza che il Vescovo e il Capitolo reclamassero efficacemente, come avrebbero dovuto, la restituzione della dote del beneficio.

Sul letto di morte promise e fece promettere dalla sua erede dinanzi a testimoni, di consegnare al Vescovo la cartella di lire 500 di rendita « *per la « riconferma del canonicato sotto il titolo di S. Croce con facoltà al Vescovo « qualora non potesse confermare il detto canonicato, di liberamente disporre di « detta somma in quell'altra opera che gli sarà benevisa* ».

In seguito, con atto notarile l'erede restituì la dote al canonicato, erroneamente ritenuto soppresso, e la nipote divenuta patrona dopo la morte dello zio, fa riserva nello stesso atto, del diritto di patronato a senso della fondazione. Dopo ciò la patrona venne alla nomina del nuovo canonico nella persona del sac. D. M., suggeritole dallo zio, e che aveva fatto sperare di aumentare la dote del beneficio di altre lire 1000. Questi, in adesione ai suggerimenti del Vescovo intestò pubblicamente un aumento annuo di lire 200 al canonicato in parola e consegnò *brevi manu* al Vescovo lire 500 di rendita italiana per la massa distribuzioni e lire 400 in aumento della prebenda canonicale, dichiarando per iscritto che intendeva lasciare il Vescovo *pro tempore* e il Capitolo « *arbitri della complessiva somma di lire 900 di rendita in guisa che dopo la sua morte non fossero obbligati a cedere nè aumento dotalizio nè parte proporzionata delle distribuzioni ai nuovi eligendi dai risuscitati patroni se i nominati non fossero sacerdoti e per di più benevisi al Vescovo e Capitolo e utili alla Chiesa* ».

Se non che il Capitolo, mentre stimava conveniente di completare il numero di 12 canonicati, non sapeva rassegnarsi a vedere risuscitato un beneficio chiericale di patronato laicale; vedeva « ... che le cessioni sebbene « tanto generose e prudenti fatte dal signor D. M. a favore del Capitolo e « Vescovo potevano col tempo far nascere collisioni fra i medesimi e i patroni; « che la ricostituzione o fondazione di un canonicato puramente fiducioso era « l'unica via per appianare ogni difficoltà, che il signor D. M. farebbe ottima « cosa a sostenere in questo senso la causa presso i pretendenti al patronato... ». Ora si domanda:

« 1. Il Canonicato di S. Croce in seguito alla rivendicazione del patrono attivo ed investito si può riguardare come perento civilmente ed ecclesia- « sticamente col suo privilegio di patronato?

« 2. In caso negativo se non si faccia luogo al caso contemplato dal « Codice di D. C. can. 1469 § 1, n. 3, cosicchè la presente patrona possa es- « sere invitata sotto pena di decadenza dal diritto patronato ad aumentare « la dote?

« 3. Dato che la presente patrona abbia quest'obbligo, se da esso possa « esimerla l'aumento fiduciario fatto dal can. M., tanto più che tale aumento « è sottoposto alla condizione che il presentato sia beneviso al Vescovo e al « Capitolo?

« 4. Qualora ciò si ammetta, se non sia necessario a tale scopo che quel- « l'aumento di dote diventi stabile e legalmente garantito da future rivendi- « cazioni da parte degli aventi interesse, il che appare al Capitolo non esente « da gravi difficoltà? ».

Quanto al primo, è da osservare che il canonicato di S. C., quanto all'ufficio che è l'elemento spirituale e principale del beneficio, è sempre vissuto nè poteva essere estinto per disposizione di legge sancita da autorità non competente; i beni costituenti la dote del beneficio, elemento temporale e secondario dell'ufficio ecclesiastico, che furono svincolati, erano già stati restituiti all'ufficio ecclesiastico, che in diritto è considerato qual soggetto del dominio: c. 25, c. XXIII, *q.* 8, con atto notarile. Prescindendo quindi da altri ragionamenti e documenti il canonicato era in vita in tutti i suoi elementi e con la qualità di diritto patronato.

E che sia così, si rende manifesto dall'autorità della Sacra Penitenziaria la quale permetteva ai patroni, che aveva autorizzato a svincolare i beni dei beneficî soppressi dall'autorità civile, di rifarsi delle spese sostenute e, conseguitone il rimborso, disponeva: *alium prout de iure nominent seu praesentent, cui universitas fructuum eorumdem bonorum cum omnibus adnexis oneribus iuxta legem fundationis cedat.* E quando la stessa Sacra Penitenziaria ammetteva alla *composizione*, esigeva che i patroni deponessero nelle mani del Vescovo una somma equivalente al capitale delle rendite dotalizie e rinunciassero al diritto patronato: *et quoad patronos attinet, dimisso prorsus iurepatronatus et quin laesa censeantur iura investitorum, si adsint.*

È vero che il can. P.*** non fu facoltizzato dall'autorità ecclesiastica competente allo svincolo, ma è pur vero che la legge 1867 era concepita in modo da far ritenere alla stessa giurisprudenza che fossero stati soppressi i canoni-

cati di patronato laicale nelle cattedrali, e che i loro beni si sarebbero devoluti all'erario, se i rispettivi patroni avessero omesso svincolarli. Di fronte al pericolo, P.*** usò del supposto suo diritto. Comprendiamo che dopo la sanzione della legge 1870, la quale nell'art. 8 dichiara che nei capitoli cattedrali solo i canonicati eccedenti il numero di dodici erano stati soppressi per l'art. 6 della legge 15 agosto 1867, egli avrebbe forse potuto rivendicare la tassa del 30 % indebitamente sborsata, essendo quella legge dichiarativa della precedente del 1867 e come tale di forza retroattiva; ma tale omissione, anche fosse stata colpevole, è cosa accidentale, che non pregiudica alla sostanza della cosa.

E ciò qualora il canonicato in parola fosse stato veramente soppresso dalla legge civile del 1867; ma avendo già accennato che questa legge fu male interpretata deve ritenersi essere esso rimasto in vita, anche di fronte alle leggi civili.

Nel quesito 2° si domanda, se, qualora sia in vita il canonicato in parola, possa invitarsi la patrona ad aumentare la dote del beneficio, a norma della disposizione del Codice D. C., can. 1469, § 1, n. 3 e § 3, sotto la pena di decadenza del diritto patronato.

Dal tenore del quesito sembra il Capitolo ritenere che, in tema di competenza di dote, possa scindersi il beneficio dall'aumento già fatto dal D. M. Conviene a tal proposito ricordare che questi ebbe in animo di accrescere la dote del canonicato; e solo per garantire la scelta di persone utili alla Chiesa la condizione di cui al 3° quesito. Scindendo nel caso una cosa dall'altra si andrebbe incontro a una sequela di inconvenienti e di querele che è facile immaginare.

In merito poi al quesito giova avere presente che la rendita del canonicato restituita dall'erede del M. era rappresentata da una cartella di consolidato di annue lire 500 lorde, da cui si ritraggono al presente lire 350 annue, ivi comprese le distribuzioni. Se non si fosse verificato l'aumento da parte del sac. M., sarebbe stato il caso di rivolgere simile invito alla patrona; ma avendo questo sacerdote aumentato pubblicamente di lire 200 annue la dote del beneficio, e in via riservata di altre lire 900, non vediamo come si possa reclamare dalla patrona aumento di dote sotto pena di decadenza dal diritto patronato, quando l'aumento può esser fatto anche da altri secondo quanto insegnano i Dottori: Gagliardi, *De iurep. c. V., 42;* D'Annibale III, 26 (26); e quando tale aumento è notorio a testimonianza dello stesso Capitolo. Poichè peraltro il sac. M. per prevenire l'inconveniente che il patrono nomini canonico chi non sia sacerdote e chi non riesca utile alla Chiesa e accetto al Vescovo e al Capitolo, ha posto la surriferita condizione per il godimento della dote lasciata in forma di fiducia, poichè il diritto al cannone 1463 dispone che il presentato deve essere fornito di tutte le qualità « *quae iure seu communi, seu peculiari, vel lege fundationis requiruntur* », e al can. 1464, 3, si legge: « *Ordinarius non cogitur patrono patefacere rationes cur personam praesentatam admittere non possit* »; se il nuovo presentato non è ragionevolmente accetto, il Vescovo può ricusarsi di dargli l'istituzione (1)

(1) Se il presentato si sentisse gravato della negata istituzione, avrebbe aperto l'adito al ricorso alla Santa Sede.

e sarebbe il caso di profittare dell'occasione di una vacanza per stabilire con apposita convenzione col patrono le norme della nomina dei futuri canonici di S. C.; sarebbe desiderabile poter consacrare nella convenzione il principio che il patrono debba presentare persona sulla quale si trovi già d'accordo col Vescovo e col Capitolo o che scelga tra i candidati proposti dal Vescovo e Capitolo, a norma del can. 1452. L'attuale patrona, se non conosce, forse la parte della dote lasciata riservatamente, conosce certo quella che dal sac. M. fu iscritta pubblicamente a favore del canonicato; dicendo quindi alla patrona che in quell'occasione si consacrò il principio posto dal genroso benefattore del canonicato, che i nominandi debbano essere sacerdoti e accetti al Vescovo e al Capitolo, e utili alla chiesa del luogo, si asserisce cosa conforme a verità senza diffondere ulteriormente la notizia della cosa.

Si dirà forse che con la condizione apposta dal M. si viene a cambiare la volontà del fondatore che fondò due canonicati *chiericali*. In proposito conviene osservare che lo stesso fondatore stabilì che i due canonicati potessero conferirsi a *chierici* o a *sacerdoti*: a ciò si aggiunga che se chi dona può porre condizioni a chi accetta la cosa donata, chi aumenta la dote di un beneficio, secondo i Dottori, (Abb., l. *2*, coos. 2,; Lambert, l. 1, p. 1, q. 6, a. 6; Lotter, l. 2, q, 8 32; De Luca, De iurep., d. 65, 26, Piton, t. 1, disc. 32, 16-17; Gagliardi, De iurep., v. 38), può anche conseguire il diritto patronato *ex iustitia*, se l'aumento equivale alla metà della dote preesistente e *a fortiori* se la supera (1); con maggior ragione poteva adunque il M. apporre, una condizione utile alla Chiesa e meno odiosa del diritto patronato condizione che del resto fu accettata anche dalla competente autorità della Chiesa.

Dopo ciò, al 3° quesito *se la patrona possa ritenersi esente dall'aumentare la dote avendola aumentata un estraneo, tanto più che tale aumento è sottoposto alla condizione che il presentato sia beneviso al Vescovo e al Capitolo*, si potrebbe rispondere: *provisum in secundo*.

E passo quindi al 4° quesito.

In esso il R.mo Capitolo chiede, ove l'aumento della dote fatto dal M. dispensi la patrona dal farlo, se non sia necessario che « *quell'aumento diventi stabile e legalmente garantito da future rivendicazioni da parte degli aventi interesse; il che appare al Capitolo non esente da gravi difficoltà* ».

In faccia alla Chiesa in seguito all'accettazione competente l'aumento è già stabile e garantito legalmente contro le rivendicazioni degli aventi causa dal M.; di fronte all'autorità civile lo stesso Capitolo, a garantirlo contro eventuali pretese degli eredi del sac. M., vede gravi difficoltà, e bene a ragione.

L'aumento infatti fatto dal M. o si considera come donazione o come legato. Se come donazione, si va probabilmente ad urtare contro l'art. 1056 del cod. civ. it. che dispone: « *Tutti gli atti di donazione debbono esser fatti per atto pubblico, altrimenti sono nulli* ». È vero che i civilisti ritengono che

(1) Se all'acquisto di tal diritto patronato sia anche necessario l'intervento Pontificio, come insegnano alcuni, o basti il fatto dell'aumento di dote nella misura indicata, non è qui il luogo di esaminarlo. Prima della promulgazione del Codice poteva acquistarsi; e questo basta pel caso in discorso.

questa disposizione non riguarda le donazioni *manuali*, ma è pur vero che i più: Fulci, *Donazioni;* Ricci, *Corso di Div. civ.* IV, 206-307; Pacifici-Mazzoni, Zachariae-Crome, *Diritto Civ. Franc.* con note di Barassi, IV, 666 [10]... ammettono la validità del dono manuale entro un limite di valore che generalmente si rimette all'apprezzamento del magistrato, che tiene conto del valore dell'oggetto donato relativamente a tutte le circostanze di fatto e alla condizione economica del donatario e sopratutto del donante. Ora non conosciamo tutte queste circostanze di fatto, e segnatamente lo stato economico del M. per poter emettere un giudizio sulla validità civile della donazione.

Certe espressioni, in ordine alla somma consegnata *brevi manu*, che si leggono nella dichiarazione rilasciata al Capitolo ove si dice « dopo la morte » potrebbero favorire l'ipotesi che si tratti di *legato*, ma dubitamo che, tutto considerato, emerga di qui, con morale certezza, la natura di esso.

A rendere garantito civilmente l'aumento del M. a favore del canonicato in parola, conforme ai desideri del Capitolo, si dovrebbe redigere un atto valido di fronte alle leggi civili; ma tale atto non può aver luogo, non potendovi intervenire il can. M. già morto da tempo e i suoi eredi che dovrebbero ratificare e riconoscere l'operato del loro autore, sono quelli che affacciano pretese senza dire per quali vie intendano raggiungere lo scopo. Sembra dunque meglio lasciar correre il tempo che ancora manca per poter compiere la *prescrizione* per gli effetti civili riguardo all'aumento già difatti ottenuto.

E. L.

QUESITI MINORI

1. – Nella Parrocchia X si trova una Confraternita laicale, la quale, nella morte dei suoi ascritti assegna al Parroco col Clero il funerale, consistente in trasporto funebre, notturno, lodi e Messa nella propria chiesa. A titolo di maggiore suffragio le famiglie dei defunti alle funzioni della Congrega sogliono aggiungere gli altri due notturni, pagando il dippiù giusta la tassa diocesana. La Congrega ora pretende che i funerali degli ascritti, nel giorno della morte e nella propria chiesa, debbano essere tutti uguali senza aggiunzione e differenza alcuna. Per tanto sancisce penalità diverse contro chi si permette di ordinare funzioni in più, giungendo così al punto di proibire indirettamente il Parroco dal compiere le funzioni funebri secondo il Rituale in suffragio del defunto.

Di chi, secondo le leggi canoniche, la ragione?

R. Spetta al Vescovo quando e dove lo creda opportuno, modificare gli statuti delle Congregazioni a lui soggette; ora, trattandosi di cosa molto conveniente, cioè del maggior decoro delle sue funzioni, e più esteso suffragio dei defunti e maggior merito per la famiglia ecc., ci sembrerebbe ben fatto, domandare al diocesano una tale modifica, procurando che ciò avvenga senza turbare la pace nei rapporti con la Confraternita.

2. – 1° Nella mia insigne Collegiata nonostante il can. 416, in ogni Messa solenne, assistono da diaconi e suddiaconi i due ultimi della Collegiata che sono un semplice sacerdote ed un eddomadario quantunque la piena osservanza del sopra detto can. 416 è inculcata anche nello Statuto della Insigne Collegiata et quidem nell'ultimo articolo. Può seguirsi la detta consuetudine contro il Can. 416?

2° Può un capo del Capitolo obbligare un semplice sacerdote non beneficiato alla frequenza del coro nelle Messe conventuali e vespri?

R. 1° Il can. 416 dice che si provveda, a quanto è esposto nel caso, negli *statuti* Capitolari. Ciò dovrà farsi, se finora vi si è mancato, secondo le direttive dell'Ordinario e della S. Sede, considerando quali ragioni abbiano introdotte l'odierna prassi e quali persuaderebbero a mutarla.

2° Vedere quali vincoli di sudditanza, e impegni contrattuali, abbia il Sacerdote col Capo del Capitolo.

BREVI RISPOSTE

1. – Anche nel tempo dopo la Settuagesima nella Messa bisogna leggere quella parte del *Graduale* che precede l'*Alleluia*; il *Tractus* va sostituito appunto a questa *seconda* parte (*Alleluia* etc.), non a tutto il Graduale, come ci si dice facciano alcuni sacerdoti. Il testo è chiaro: « Omittitur *Alleluia* et dicitur *Tractus* »; ma quel che precede si conserva certamente.

2. – Il prescritto del can. 1291, § 1, dell'unica processione nel giorno del *Corpus Domini* anche dove sono più processioni, per la maggior parte dei casi in Italia è innovativo, ed è subordinato alla «consuetudo *immemorabilis*» da mantenersi, o no, giusta il prudente giudizio del Vescovo (cfr. anche can. 5). Pertanto ove il Vescovo permetta più processioni - anche a Roma si fa ancora così – bisogna stare al suo giudizio, non ostante – anzi *permittente* – il Codice.

3. – Il Codice nulla stabilisce contro il diritto di una processione di passare pel territorio di altra parrocchia, potendo questo diritto essere già acquisito (can. 4); ma esso deve provarsi nei singoli casi, avendo contrario la generale presunzione dei canoni 216 e 462, n. 7. Ad ogni modo tocca all'Ordinario prescrivere norme onde non sia turbata la pubblica tranquillità (can. 1295).

4. – Abbiamo ripetuto più volte che, secondo l'autorità di decreti della S. C. del Concilio, salvo esplicito *privilegio*, da provarsi, l'ascrizione a una confraternita non importa l'elezione di sepoltura nella chiesa della medesima, neppure all'effetto delle esequie; ma dovrà starsi – sempre ove non sia speciale privilegio - alle norme del can. 1223 e seg.

5. – La prova del privilegio nel caso sopra accennato, può farsi separatamente, sia pel diritto di funerare, sia pel diritto di associare alla sepoltura: quindi dalla prova dell'uno non segue la prova dell'altro. Come *presunzione* a favore del diritto di sepoltura può farsi valere il fatto che la Confraternita ha sepolcreto proprio nel cimitero comune; ma anche qui *praesumptio cedit veritati*.

6. – Il diritto di precedenza non può ledere i privilegi liturgici: non si comprende quindi come il Vicario foraneo, intervenendo a una processione funebre, in cui officia

il parroco *proprio*, possa pretendere la precedenza su l'officiante. L'avrà certamente in tutto il clero non officiante. Se poi volesse intendere la precedenza nel senso di assumer egli la veste di officiante, ha manifestamente contrario il can. 1230.

7. – Invece il diritto del Vicario foraneo è manifesto anche in confronto del capo di una *collegiata*, se questi non funga da celebrante.

8. – Nel computare la distanza agli effetti del privilegio di indulgenze (p. es. 3 chilometri da una chiesa francescana, pel perdono d'Assisi), è certo lecito prendere per norma la strada *più agevole* che congiunge le due chiese; nessuno può pretendere che il computo si faccia in *linea d'aria*. Se però la strada *è unica*, anche se malagevole, occorre tener calcolo di essa; dell'esistente, cioè, non della possibile.

9. – Nessuna difficoltà vediamo che, p. es., il cappellano delle suore di un Istituto possa cantare la Messa di mezzanotte di Natale, e poi celebrare solo la seconda letta, rinviando la terza alla mattina. Giuridicamente infatti essendo dal can. 821, § 3, concessi gli estremi, una sola e tutt'e tre, è concesso anche il medio, due sole; nè liturgicamente alcunchè si oppone, essendo il caso della celebrazione di due Messe sole, in genere, esplicitamente contemplato nelle Rubriche. Il *tantum* nel canone (e nel decreto del S. Offizio, 1° agosto 1907, ove è aggiunto « pro rerum opportunitate ») è solo dimostrativo in correlazione al *tres*, unam tantum, non esclusivo « celebrare tantum unam.

10. – Ripetiamo ancora che il parroco, in forza del can. 462, 7°, autenticamente interpretato dalla Commissione pontificia, ha il diritto e dovere di presiedere (ducere) tutte le processioni – eccetto quella del Corpus Domini – anche di Confraternite, che si svolgono nel territorio parrocchiale (extra stillicidia ecclesiae processionantis) a meno che la processione senza il parroco sia autorizzata dall'Ordinario.

11. – Circa le offerte che si fanno a Confraternite, specie circa i doni votivi, che si portano alle immagini venerate nelle loro chiese, basta richiamare l'attenzione su tutto il can. 691, specie nel § 5. Il controllo esclusivo – e quindi anche la responsabilità se non venga fatto – spetta soltanto all'Ordinario, « minime vero parocho loci ».

12. – Un legato concepito in questa forma « Questa fondazione porta annesso l'obbligo o carico che l'interesse che frutta questo deposito si applichi integralmente alla celebrazione di Messe in suffragio dell'anima mia », importa certamente la determinazione del numero di Messe secondo la tassa diocesana, e quindi la riduzione, se questa sia cresciuta (can. 830).

13. – L'Ordinario nel determinare in Sacra Visita gli obblighi annessi a canonicati di collegiata (celebrazione per turno e a ora fissa) ove non siano fissati dagli statuti (can. 416) non è tenuto a chiedere il parere del Capitolo: questo può sempre, se si senta ragionevolmente gravato, ricorrere alla S. C. del Concilio.

14. – La *custodia* del SS.mo Sacramento di cui al can. 415, § 3, parlandosi di *chiavi*, riguarda solo le norme per la sicurezza delle sacre Specie, e responsabilità relativa; non implica il diritto esclusivo della distribuzione della Comunione nè della benedizione serotina; che « modo non impediatur chorale servitium » spettano al parroco (can. 415, § 2, n. 4).

15. – È tollerato dalla liturgia cantare il *Benediteci o Signore* tra il *Tantum ergo* e la benedizione col Venerabile: *durante* la benedizione stessa è prescritto assoluto silenzio di voci.

CRONACA ECCLESIASTICA

Il Monumento a Benedetto XV in S. Pietro fu inaugurato solennemente dal Santo Padre il 22 novembre: esso rappresenta il Papa in mozzetta, inginocchiato su un ricco guanciale cui è appoggiato il *Codex iuris canonici*: Egli è in attitudine di intensa preghiera, mentre gli apparisce la « Regina della Pace » su un campo dopo la battaglia, che si scorge da una loggia a balaustrata nello sfondo. I concetti e i pregi del monumento furono così rilevati dal Santo Padre, nella seguente sua risposta al Cardinale Mistrangelo, che aveva letto l'indirizzo di presentazione; risposta di cui siamo lieti poter dare per primi il testo autentico, e che è specialmente opportuna ora, da che il Santo Padre stesso vi allude – come rilevammo – nella bolla giubilare: « Ella ha avuto ragione, signor Cardinale, di cominciare le sue belle, calde, affettuose parole con la parola della soddisfazione. Sì; soddisfazione vuole essere e ben meritata e senza nessuna trepidazione. Ci pare davvero che il bel monumento corrisponda pienamente a quella solenne denominazione che gli antichi davano a consimili opere d'arte: *monumentum memoria*, *monimentum*. Queste due cose infatti vuole essere ogni monumento degno di tal nome; una rievocazione, un ammonimento: rievocazione di una memoria che contiene l'ammonimento: monumento e ammonimento.

« Le due parole, i due concetti noi vediamo così bene, così felicemente scolpiti – è proprio il caso di dire la parola – davanti a Noi.

« Rievoca davvero il monumento innanzi tutto quel vasto e devastatore evento che occupò tutto, si può ben dire, il Pontificato di Benedetto XV; quello evento nel quale sembrò che il fiero furore che possedeva il mondo, volesse trarlo tutto ad un terribile suicidio. Ritorna alla Nostra memoria quel giorno, quando eravamo ancora non lontani dagli inizi del Pontificato di Lui, ma già inoltrati di mesi nella terribile guerra mondiale, – e quasi Ci pare di rivederlo e riudirlo – quando al Sacro Collegio, alla Prelatura venuta a confortarlo coi suoi omaggi ed auguri festivi, e precisamente al Decano del S. Collegio che facendosi interprete di tutta l'adunanza, anzi di tutto il mondo, lo pregava di non desistere dal gridare la sua parola di pace, l'afflitto Pontefice rispondeva: « No, signor Cardinale – Ci par proprio di riudirlo perchè anche Noi eravamo là – non parleremo più agli uomini; gli uomini non Ci ascoltano: parleremo a Dio nella preghiera, e che tutti preghino con Noi ». E da allora più che mai si sprofondava – è propriamente la parola – nella preghiera, cercando in essa non tanto il proprio conforto, quanto quell'aiuto che chiaramente vedeva non poter provenire dagli uomini, ma solamente da Dio. E pregava, pregava; lo sanno quelli che più da vicino vivevano con lui; lo sanno tutti e quelli in particolare che, come Noi, lo videro scendere qui in questa medesima Basilica a pregare, e proprio così come è raffigurato nel monumento, dimesso ogni paludamento di liturgici solenni indumenti, quasi in abito di penitenza, in atto di pre-

ghiera e di supplicazione. E sta bene così; i solenni indumenti avrebbero non tanto adornata quanto schiacciata la esile e così poco corporea figura. Così la vedono tutti quanti la cara e diletta figura paterna e par quasi vedere attraverso le esili membra effondersi e trasparire l'interna forza della preghiera. E nello sfondo che l'artista ha così felicemente là collocato, par di vedere il tanto dolore di immagini e di pensieri che travagliavano l'affannato spirito del Papa pregante, perchè, di certo, mentre egli pregava vedeva nel suo spirito i paesi devastati e le città incenerite e lo scontrarsi delle avverse schiere e il gravare l'una sull'altra delle migliaia di morti e da lungi, proprio come direbbe il poeta, « la pieta dell'arse città » di Europa e di tanta parte del mondo. C'era proprio da smarrirsi, se dall'alto del cielo, così come talvolta dalle squarciate nuvole si affaccia il sole a rallegrare il mondo, non si fosse affacciato il sorriso di Maria, come la promessa della pace di Dio.

« Tutto questo ci ricorda il monumento, così come esso si presenta, ma non soltanto questo: ciò che torna a gran lode di ogni monumento, e specialmente di un monumento di questo genere. Esso non rappresenta soltanto quel terribile periodo di quella breve vita pontificale, ma ricorda pure la nota più profonda, più alta, più sublime, più edificante di tutta quella vita. Per non dire altro che quello che Roma vide e che molti dei presenti videro anch'essi, è ancor viva la memoria di quella edificazione che la pietà, lo spirito di preghiera di Giacomo della Chiesa, portavano nella sua diletta parrocchia di S. Eustachio. E tanto quelli che più da vicino vissero con lui, come già quelli che avevano conosciuto la prima giovinezza del futuro Pontefice, dicono che lo spirito di pietà e di devozione fu il fondamento di una vita tutta di virtù, tutta di inconsapevole preparazione ai disegni che la Provvidenza di Dio già aveva formato. E sanno ancora quelli che gli vissero più da presso come, anche dopo che fu passato il turbine della guerra, egli non solo non rallentò la sua preghiera, ma proprio allora più intimamente si diede ad una vita di preghiera e di unione con Dio. Così come la figura Ci apparisce nel monumento, è pertanto il compendio di tutta una vita in quello che essa ebbe di più bello, di più puro, di più santo, di più sublime, torniamo a dire, di più edificante. Poichè è proprio qui che la memoria diviene insegnamento e il *monumentum* diviene *monimentum*, mentre dice a tutti noi, sacerdoti, prelati, pastori di anime: *Deprecare pro te et pro populo* (*Levit.*, IX, 7) e a tutti i fedeli: *Oportet semper orare* (Luc., XVIII, 1).

Ed ora la Benedizione divina che voi domandaste dalla mente e dal cuore del Papa, discenda su tutti voi, su tutto quello che ciascuno di voi porta nel memore pensiero e nell'affetto del cuore e vi rimanga per sempre »

La Bolla Crociata. Mediante il Breve *Providentia opportuna* del 15 agosto 1928 il Santo Padre ha prorogato per altri dodici anni i privilegi concessi alla *Spagna* per la Bolla Crociata, moderandoli con l'eliminare quei punti che il Codice ha reso ormai di diritto comune. In Sicilia e nel Napoletano vige ancora per conferma triennale (che pure ci consta concessa nel 1928) una parte di questi privilegi secondo il Sommario che qui si trascrive:

1. « Chi per venire in aiuto alle cause pie della diocesi piglierà l'indulto della Bolla Crociata, offrendo la elemosina consueta, scrivendovi o facendovi

scrivere il proprio nome e cognome, e conservandolo presso di sè, confessato e comunicato potrà consegnire l'*indulgenza plenaria* in due giorni a sua scelta.

2. « Il Santo Padre concede che due volte l'anno dell'Indulto, una cioè ad arbitrio dell'Indultario accedendo alla santa confessione, e l'altra se venisse a trovarsi in punto di morte, possa essere assoluto da qualunque confessore approvato, dai peccati e dalle censure riservate alla S. Sede e all'Ordinario, eccettuata però l'eresia e i peccati e le censure di cui si parla nella Costituzione di Benedetto XIV « Sacramentum Poenitentiae ». Potrà inoltre il confessore commutare in altre opere pie i voti semplici, eccetto i voti ultramarino, di castità e di religione.

3. « Le indulgenze delle Stazioni di Roma contenute nel Rescritto della S. C. delle Indulgenze del 9 luglio 1777 (Rescr. Auth., n. 313, p. 239); sono concesse a tutti coloro che avendo preso l'indulto, visiteranno nei giorni di quaresima e altri assegnati, una chiesa o pubblico oratorio, pregando secondo l'intenzione del Sommo Pontefice; confessati e comunicati potranno lucrare l'indulgenza plenaria. Le religiose e recluse fruiranno di tale indulgenza colla visita alla propria chiesa o al proprio oratorio.

4. « Tutte le suddette indulgenze possono essere anche applicate alle anime purganti.

5. « A tutti quelli che prenderanno l'indulto, se moriranno entro l'anno della Bolla si concede l'Indulgenza plenaria in *articulo mortis* purchè confessati e comunicati, o se nol possano, almeno contriti invocheranno devotamente il SS.mo Nome di Gesù, potendo colla bocca o almeno col cuore, e accettino pazientemente la morte dalla mano del Signore come pena del peccato.

6. « Finalmente in quanto agli Oratori privati, già con Indulto Pontificio eretti, e visitati dall'Ordinario e approvati, il Santo Padre concede vi si possano celebrare i divini uffici e ricevere i Sacramenti in tempo di interdetto, eccetto il giorno di Pasqua. Restano riprovate, giusta vari decreti della Sacra Congregazione le interpretazioni estensive di tal privilegio specialmente quelle di poter celebrare più Messe nello stesso oratorio privato, di potersi da tutti soddisfare per il precetto della S. Messa nei dì festivi, e di potervisi celebrare nei giorni eccettuati in qualsiasi privato oratorio ».

RECENSIONI

REHUHEL (Saverio Trovarelli): *La Manna Quotidiana*. 6ª edizione. Roma, Desclée e C., 1929, sciolto, L. 2; legato in tela, L. 4.

È un devoto libro di preghiere che in una forma facile e piana contiene le orazioni più adatte ad un'anima per seguire le cerimonie liturgiche e gli atti del cristiano, impetrando dal Cielo quella « quotidiana manna » che Dante invoca da Dio nel suo Purgatorio. Le varie preghiere sono opportunamente e in modo speciale condotte sulla scorta e coll'illustrazione del pensiero di quella Maestra di spirito che è santa Geltrude, pensiero dovizioso di ammaestramenti, esempi, consigli e profonde virtù.

Il fatto di avere quest'aureo libro raggiunta la sua sesta edizione, dimostra quanto esso sia riuscito utile e accetto alle anime devote, anelanti di preghiera e di grazia. «Chiedete e vi sarà dato», dice Gesù. La nostra vita comincia col chiedere aiuto, passa dimandando aiuto e finisce cercando aiuto. D'aiuto e non d'altro che d'aiuto noi siamo bisognosi. Perciò bisogna chiederlo a Dio, il quale può dare continuamente, perchè tutto è suo, chiedere a Lui, che è nostro Padre amoroso e gode di dare. Chiediamo perciò anche con questi dolci e care preghiere, chiediamo molto, chiediamo sempre, e ci arricchiremo di bene.

San Benedetto (Vita e regola). *Nuova versione italiana a cura del P. Ab. Placido Lugano O. S. B. Abate di S. Maria Nova in Roma.* Elegante edizione in-16°. (Roma, Desclée e C.). L. 7.50.

Mentre si avvicina a grandi passi il XIV Centenario della fondazione di Montecassino – il celebre monastero che è stato faro di luce in tutto il Medio Evo – la benemerita Casa Editrice Desclée e C. pubblica una nuova versione italiana della vita di S. Benedetto, scritta da S. Gregorio sul II libro de' suoi dialoghi, e della famosa regola che penetrò in ogni angolo del mondo civile e da incivilire.

Alla edizione, nitidamente stampata, l'ab. Lugano ha premesso una breve introduzione sulla vita, la regola, la dottrina di San Benedetto, che rivela subito la grande competenza che egli possiede in tutta la storia, dell'Ordine di S. Benedetto.

La nuova versione è diretta al popolo italiano: è quindi una versione nuova del testo latino, non perchè mancassero versioni italiane del II libro dei Dialoghi di S. Gregorio e della Regola di S. Benedetto, – chè anzi molte se ne contano antiche e recenti, – ma perchè parve ancora necessaria una nuova versione fedele, spigliata e, nel medesimo tempo, più facilmente intelligibile al gran pubblico.

Le antiche, anche se considerate come testi di lingua, non si prestano alla facile intelligenza del popolo d'oggi, e non sono sempre fedeli: le recenti, peccano anch'esse, o per trascurata fedeltà o per soverchio studio.

La versione del II libro dei Dialoghi è condotta sulla edizione latino-greca curata dall'ab. Cozza-Luzzi nel 1880, confrontata però coll'ultima edizione che dei Dialoghi ci ha dato or non è molto Umberto Moricca.

La versione poi della Regola è condotta sulla seconda edizione curata dall'ab. D. Cutberto Butler e su quella recentissima e critica del P. Benno Linderbauer.

Ma sì per l'una che per l'altra il traduttore ha tenuto dinnanzi a sè come canone supremo la fedeltà al pensiero e al testo tanto di S. Gregorio quanto di S. Benedetto, col proposito di rendere pensiero e testo in una forma italiana piana, scorrevole e intelligibile alla maggior parte del pubblico italiano.

Chi conosce la pallida prosa gregoriana dei Dialoghi, senza vigoria di stile, senza colore di fantasia, perchè nata in un momento di grande afflizione di spirito, e distesa su alcune fonti di lingua volgare, *rusticano usu prolata*, e la rude lingua della Regola di S. Benedetto, tagliata giù a colpi d'ascia profondi, che ha l'andatura spiccia e secca del *De re rustica* di Catone il Censore, ed è improntata a scritti di stile svariatissimo, come S. Agostino, S. Girolamo, Cassiano, S. Basilio, S. Ambrogio ed altri, saprà almeno apprezzare il proposito di condurre il lettore di oggi, insofferente di freno ed abituato a camminar spedito, per una via agevole e libera da inciampi, a bearsi ingenuamente nella narrazione di S. Gregorio e ad istruirsi per la vita nelle ordinanze monastiche di S. Benedetto.

Roma.

P. Lugano, *Ab. O. S. B.*

Direttore responsabile: Ubaldo Mannucci.

Imprimatur: ✝ Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens*

Roma, Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi 16.